SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 luglio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 giugno 2016, n. **143**.

Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare, l'articolo 9, comma 11, come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, recante «Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono stati adottati il Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2016/2018 ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione atti consultivi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, con nota n. 3809 del 17 febbraio 2016;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), con cadenza almeno biennale, mediante bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale (di seguito Albo), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per accedere al concorso ed essere iscritti all'Albo è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

2. È, altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere dirigente di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità per un periodo non inferiore a sei anni;

b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo ricoperto per almeno sette anni incarichi di servizio correlati a materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aver maturato almeno quattro anni di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo utile per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso che abbiano acquisito esperienze in materie di tutela delle aree protette e della biodiversità è di cinque anni;

c) essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie e per almeno sei anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche di primo grado riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Art. 3.

Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

1. Il giudizio di idoneità è formulato sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 2 da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione è composta da tre membri. La partecipazione alla Commissione di valutazione non dà diritto a compensi. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili ed i restanti due componenti tra:

a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno quattro anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità;

b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.

2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'articolo 2. Le modalità di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'articolo 1.

3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli - di studio, di servizio e scientifici - un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Art. 4.

Cancellazione e sospensione dall'Albo

1. Non possono essere iscritti all'Albo e, se inclusi, sono cancellati dall'elenco coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;

c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, ancorché nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, previo contraddittorio con l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il collocamento in posizione di quiescenza determina l'automatica cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto è tenuto a comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.

3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, può disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.

Art. 5.

Disciplina transitoria e abrogazioni

1. All'albo sono iscritti i direttori in carica e i soggetti inseriti nell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1999, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2016
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. (Regolamenti).

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«Art. 9. (Ente parco).

(*Omissis*).

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1998, n. 291:

«Art. 2. (Interventi per la conservazione della natura)

(*Omissis*).

26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2012, n. 265.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013, n. 80.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2013, n. 92.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185, S.O..

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2013, n. 129.

Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2013, n. 146:

«Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti)

1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni

funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per titoli ed esami»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per titoli ed esami»;

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli»;

e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Modalità di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.»;

m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.»;

n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;

o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.»;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento

economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.»;

q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».».

Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il quale sono stati adottati il piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2016-2018 ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018, è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 9, comma 11, della citata legge n. 394 del 1991, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione)

(*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*).».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è riportato nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta).

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

Si riporta il testo dell'articolo 407, comma 2, lett. *a)*, del codice di procedura penale:

«Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari).

(*Omissis*).

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

16G00155

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Ischitella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ischitella (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2016, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ischitella (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Vivola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ischitella (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Foggia, con provvedimento del 17 maggio 2016, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Foggia, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 10 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ischitella (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Vivola.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Gambolò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gambolò (Pavia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gambolò (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffella Maria Salvatrice Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gambolò (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gambolò (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaella Maria Salvatrice Corsaro.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Melzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Melzo (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 maggio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melzo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Cirelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melzo (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Bruschi.

Il citato amministratore, in data 12 maggio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melzo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristiana Cirelli.

Roma, 1° luglio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A05397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 maggio 2016.

Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito *AdP)* - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e sviluppo o *PON)*, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;

Visto l'atto a firma del Ministro prot. 31873 del 29 dicembre 2015 di nomina dell'arch. Dora Di Francesco, Dirigente del Servizio II del Segretario generale, quale Autorità di gestione del PON (FESR) 2014-2020 «Cultura e sviluppo» a titolarità del MiBACT (di seguito *AdG)*;

Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse I del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2015;

Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse II del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PON del 4 febbraio 2016 (Rep. n. 6/2016) che approva l'elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;

Visti gli Accordi operativi di attuazione (di seguito *AOA)* stipulati dall'Autorità di gestione del PON con le Autorità di gestione dei programmi operativi FESR 2014-2020 delle Regioni Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria in data 19 febbraio 2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016, Sicilia in data 19 febbraio 2016;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattati sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Ritenuto opportuno rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese della filiera culturale e creativa promuovendo l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la creatività nelle regioni di intervento del PON, sostenere le filiere produttive collegate ai settori culturali e creativi a rafforzamento dei sistemi territoriali in cui è rilevante la dimensione culturale, in particolare promuovendo prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali al centro della strategia del PON (Asse *I)*, rafforzare le integrazioni e le relazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nel campo della gestione del patrimonio e delle attività e iniziative culturali;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia - cui sono affidate le funzioni di gestione dell'intervento;

c) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Regioni»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

e) «attrattori»: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici - ubicati nelle regioni;

f) «Comuni»: comuni di riferimento degli attrattori, elencati nell'Allegato 1 al presente decreto;

g) «imprese»: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

h) «soggetti del terzo settore»: i seguenti soggetti ed organizzazioni facenti parte del terzo settore la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente decreto:

«ONLUS di diritto», quali:

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995;

Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge n. 49/1987);

cooperative sociali iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio (Legge n. 381/1991);

consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;

soggetti che hanno acquisito la qualifica di ONLUS in seguito all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni;

imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

i) «soggetti beneficiari»: imprese e soggetti del terzo settore;

j) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

k) «Registro delle imprese»: il Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 2188 del Codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi;

l) «imprese femminili»: imprese in cui la compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne;

m) «imprese giovanili»: imprese in cui la compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni;

n) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui:

all'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato;

al decreto interministeriale 20 febbraio 2014, «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 2.

Ambito di applicazione, finalità dell'intervento, risorse

1. Per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, viene istituito un regime di aiuto applicabile nelle regioni, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano.

2. Il regime di aiuto disposto con il presente decreto - nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis* - ha le seguenti finalità:

a) creazione di nuove imprese nell'industria culturale, come previsto al Titolo II;

b) sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera, come previsto al Titolo III;

c) sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale, come previsto al Titolo IV.

3. Per la concessione delle agevolazioni le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 106.933.000,00 e sono a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Asse Prioritario II «Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura» del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo» (PON) FESR 2014-2020. Tali risorse sono così ripartite:

a) per gli interventi di cui al Titolo II:

€ 41.704.000,00;

b) per gli interventi di cui al Titolo III:

€ 37.807.000,00;

c) per gli interventi di cui al Titolo IV:

€ 27.422.000,00.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del regime di aiuto, siano raggiunti i risultati previsti dal PON Cultura e sviluppo 2014-2020, potranno essere aggiunte ulteriori risorse finanziarie fino ad un massimo pari a € 7.081.000,00, proporzionalmente redistribuite sui tre interventi previsti.

Art. 3.

Soggetto gestore

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, la stipula del contratto di finanziamento, l'erogazione, il controllo ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati ad Invitalia.

Con apposita convenzione tra Ministero e Invitalia, da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, anche a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie ad Invitalia.

Art. 4.

Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni

2. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con una successiva direttiva operativa. Le domande presentate prima del predetto termine non saranno prese in considerazione. Con la medesima direttiva operativa saranno fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie per singola finalità. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie per le domande istruite con esito positivo e parzialmente coperte dalle risorse finanziarie residue,

queste sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di Invitalia, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazione sono presentate ad Invitalia che procede all'esame istruttorio secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione è separato e distinto per le singole finalità di cui all'art. 2.

2. L'*iter* di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni comprende, secondo quanto previsto per le singole finalità dai Titoli II, III e IV del presente decreto:

a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

b) la valutazione di merito sulla base delle modalità e dei criteri di valutazione che saranno resi pubblici con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.

3. Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal Titolo II del presente decreto, è previsto un colloquio con Invitalia, finalizzato ad approfondire gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione.

4. Nel caso in cui in sede di istruttoria vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i soggetti beneficiari ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Al termine dell'*iter* di valutazione Invitalia invierà al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4, di non ammissione alle agevolazioni.

Art. 6.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario è soggetto.

2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito *SAL)* a fronte di titoli di spesa quietanzati. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.

3. Il soggetto beneficiario può presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione. L'ultimo SAL a saldo non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili. Le modalità di richiesta delle erogazioni sono disciplinate con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.

4. In alternativa alle modalità di erogazione indicate ai commi 2 e 3, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di titoli di spesa non quietanzati, secondo modalità stabilite nella direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni da parte di Invitalia e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto non sono cumulabili - per le stesse spese - con nessun'altra agevolazione, anche a titolo di *de minimis*, comunitaria, nazionale, regionale o comunale ad eccezione di:

a) agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio italiano;

b) agevolazioni in forma di garanzia.

Art. 8.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, Invitalia e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari trasmettono a Invitalia la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche in ottemperanza a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo di risorse finanziarie di origine comunitaria, con le forme e le modalità definite con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 9.

Revoche

1. È prevista la revoca parziale o totale delle agevolazioni nel caso in cui vengano meno i requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e nei casi di violazione degli obblighi contrattuali. Il dettaglio delle cause di revoca sarà comunicato con la successiva direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2.

TITOLO II
NUOVE IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE

Art. 10.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese che in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultano costituite da non oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile;

b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «*de minimis*» secondo quanto disposto dal regolamento *de minimis*;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni sul presente titolo le persone fisiche che intendono costituire una impresa purché entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, con le medesime persone fisiche indicate nella domanda di agevolazione, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la nuova impresa non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le nuove imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Art. 11.

Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 400.000,00;

b) realizzati dalle nuove imprese presso una unità produttiva ubicata nel territorio delle regioni;

c) relativi alle attività economiche elencate all'Allegato 2 al presente decreto;

d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree:

i) economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilità, e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale;

ii) economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale;

iii) economia della fruizione - sviluppo di:

a) modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione - acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione - del patrimonio culturale e risorse del territorio;

b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda;

c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione;

d) attività legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale;

iv) economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attività di gestione di beni e attività culturali.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile

esposto. Il soggetto beneficiario può richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi.

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate.

4. Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento:

a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva;

b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia.

5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12.

Forma e misura delle agevolazioni

1. Alle nuove imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*, congiuntamente:

a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa; la misura è elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi;

finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi.

2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento *de minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

3. Le nuove imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO III

IMPRESE DELL'INDUSTRIA CULTURALE, TURISTICA

Art. 13.

Requisiti delle imprese beneficiarie

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultano costituite da non meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile;

b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «*de minimis*» secondo quanto disposto dal regolamento *de minimis*;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successi-

vamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Art. 14.

Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 500.000,00;

b) realizzati dalle imprese presso una unità produttiva ubicata nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1 Sezione A;

c) relativi a una o più della attività economiche elencate all'Allegato 3 al presente decreto;

d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

i) fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;

ii) promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali;

iii) recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario può richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi.

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate.

4. Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento:

a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva;

b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia.

5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 15.

Forma e misura delle agevolazioni

1. Alle imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*, congiuntamente:

a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura è elevabile al 65% nei casi previsti al successivo comma 2;

b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% della spesa ammessa; la misura è elevabile al 25% nei casi previsti al successivo comma 2.

In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avrà comunque la seguente composizione:

fondo perduto pari al 25% del totale dei contributi concessi;

finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contributi concessi.

2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto è pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo è incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento *de minimis* - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

3. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO IV
TERZO SETTORE NELL'INDUSTRIA CULTURALE

Art. 16.

Requisiti dei soggetti del terzo settore beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:

a) se imprese, sono costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative ed iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

b) se ONLUS essere iscritte, alla data di presentazione della domanda, presso l'anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni

c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e) possiedono una situazione di regolarità contributiva;

f) hanno titolo a ricevere aiuti «*de minimis*» secondo quanto disposto dal regolamento *de minimis*;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

Art. 17.

Programmi di investimento e spese ammissibili ai contributi

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento:

a) di importo non superiore a € 400.000,00;

b) realizzati dai soggetti del terzo settore presso una unità produttiva ubicata nel territorio dei Comuni elencati nell'Allegato 1, sezione B;

c) relativi a una o più della attività elencate all'Allegato 4 al presente decreto;

d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

i) attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;

ii) attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;

iii) attività di animazione e partecipazione culturale.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario può richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi.

3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili;

b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate.

4. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 18.

Forma e misura delle agevolazioni

1. Ai soggetti del terzo settore può essere concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*, un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ammessa. La copertura della spesa ammessa è aumentata al 90% - fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal regolamento *de minimis* - in caso il soggetto richiedente sia qualificabile come impresa ed abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalità.

2. I soggetti del terzo settore beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo.

Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali,reg.ne prev. n. 2666

Allegato 1

Sezione A: Elenco aree di attrazione culturale e rilevanza nazionale agevolabili ai sensi del Titolo III del Decreto

REGIONE	Comune di localizzione dell'attrattore		Delimitazione area di attrazione culturale	ATTRATTORI	SITI UNESCO
	Comune	Prov.			
BASILICATA	Matera	MT	Matera, Grottole, Miglionico, Pomarico, Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, Irsina	Museo Nazionale Domenico Ridola	SI
	Matera	MT		Museo Nazionale d'arte medievale e moderna	SI
	Policoro	MT	Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi, Montalbano Jonico, Nova Siri, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano, Senise, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Terranova del Pollino	Museo nazionale della Siritide e parco archeologico di Herakleia	
	Bernalda	MT	Montescaglioso, Pisticci, Craco	Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine	
	Melfi	PZ	Rapolla, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, Rapone, San Fele, (comuni contigui appartenenti ad altre regioni: Aquilonia (AV), Rocchetta Sant'Antonio (FG))	Museo archeologico nazionale	
	Grumento Nova	PZ	Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Armento, Castelsaraceno, Paterno, San Martino d'Agri, Corleo Perticara, San Chirico Raparo, Guardia Perticara, Marsiconuovo	Museo archeologico Nazionale della Val d'Agri, Teatro Romano	
	Venosa	PZ	Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Banzi, Acerenza, Genzano di Lucania	Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Venosa	
	Avigliano	PZ	Atella, Bella, Filiano, Forenza, Pietragalla, Potenza, Ruoti, Picerno, Baragiano, Tito, Cancellara, Vaglio di Basilicata, San Fele, Pignola, Balvano, Muro Lucano, Castelmezzano, Pietrapertosa, Brindisi di Montagna, Campomaggiore	Castello di Lagopesole	
CALABRIA	Borgia	CZ	Borgia, Caraffa di Catanzaro, Girifalco, San Floro, Squillace	Museo e Parco Archeologico Nazionale di *Scolacium*	
	Cassano allo Ionio	CS	Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Frascineto, Spezzano Albanese, Villapiana	Museo archeologico nazionale della Sibaritide e Parco archeologico di Sibari	
	Locri	RC	Locri, Antonimina, Gerace, Portigliola, Siderno	Museo nazionale e Area archeologica di Locri	
	Monasterace	RC	Monasterace, Guardavalle, Stilo	Museo e Parco archeologico di Kaulon	
	Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Museo Archeologico Nazionale	
	Crotone	KR	Crotone	Castello di Carlo V	
	Crotone	KR	Crotone	Museo Archeologico Nazionale	
	Stilo	RC	Stilo, Bivongi, Brognaturo (VV), Camini, Guardavalle (CZ), Monasterace, Mongiana (VV), Nardodipace (VV), Pazzano, Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Stignano	La Cattolica	
	Cosenza	CS	Cosenza	Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone	
	Gerace	RC	Gerace, Agnana Calabra, Antonimina, Canolo, Cittanova, Locri, Siderno	Chiesa di S. Francesco d'Assisi	

CAMPANIA	Napoli	NA	Napoli	Museo Archeologico Nazionale - MANN	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Museo della Reggia e del real Bosco di Capodimonte	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Palazzo Reale di Napoli	C. storico di Napoli
	Pozzuoli	NA	Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Quarto	Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide	
	Pozzuoli	NA	Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Quarto	Parco Archeologico di Cuma	
	Bacoli	NA	Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli	Museo Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia), Area archeologica delle terme di Baia e parco sommerso	
	Caserta	CE	Caserta	Reggia di Caserta (ex D.M. Musei, Acquedotto Carolino, Giardino all'inglese, Oasi di San Silvestro, Palazzo Reale, Parco del Palazzo Reale)	SI
	San Tammaro	CE	San Tammaro, Capua, Casal di Principe, Casaluce, Frignano, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano	Real Tenuta di Carditello	
	Ascea	SA	Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Pisciotta, San Mauro La Bruna	Parco Archeologico di Velia	SI
	Capaccio	SA	Capaccio, Cicerale, Giungano, Roccadaspide, Trentinara, Eboli, Albanella, Agropoli	Museo e Parco archeologico di Paestum (ex D.M. Musei, Area arch. E Museo Narrante di Foce Sele)	SI
	Padula	SA	Padula, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Sassano, (comuni contigui appartenenti ad altre regioni: Marsico Nuovo (PZ), Paterno (PZ), Tramutola (PZ))	Certosa di San Lorenzo	SI
	Pompei	NA	Pompei, Boscotrecase, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Trecase	Area Archeologica di Pompei	SI
	Ercolano	NA	Ercolano, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la carità, Scafati (SA), Torre Annunziata	Area Archeologica di Ercolano	SI
	Castellammare di Stabia	NA	Castellammare di Stabia, Gragnano, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, Vico Equense	Area Archeologica di Stabia	SI
	Napoli	NA	Napoli	Castel S. Elmo	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Certosa e Museo di S. Martino	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Biblioteca dei Girolamini	C. storico di Napoli

PUGLIA	Bari	BA	Bari	Castello Svevo + Complesso S. Chiara	
	Bari	BA	Bari	Museo Archeologico S. Scolastica	
	Trani	BAT	Trani, Andria, Barletta, Bisceglie, Corato (BA)	Castello Svevo	
	Andria	BAT	Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani	Castel del Monte	SI
	Fasano	BR	Fasano, Monopoli (BA), Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino, Ostuni	Museo Archeologico Nazionale e Zona Archeologica di Egnazia	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia (Castello di M.)	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Parco Archeologico e Santa Maria di Siponto	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Ex Abbazia di San Leonardo in Lama Volara	
	Copertino	LE	Copertino, Arnesano, Carmiano, Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, San Pietro in Lama	Castello Angioino	
	Lecce	LE	Lecce	Castello di Carlo V	
	Taranto	TA	Taranto	Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA)	
	Taranto	TA	Taranto	Ex Convento S. Antonio	
	Taranto	TA	Taranto	S. Maria della Giustizia	
	Manduria	TA	Manduria, Avetrana, Maruggio, Erchie (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Porto Cesareo (LE), Sava	Area Archeologica di Manduria	
	Leporano	TA	Leporano, Pulsano, Taranto	Parco Archeologico di Saturo	
	Brindisi	BR	Brindisi	Castello Alfonsino - Forte a Mare	
	Lecce	LE	Lecce	Complesso Abbazia Santa Maria di Cerrate	

Sezione B: Elenco aree di attrazione culturale e rilevanza nazionale agevolabili ai sensi del Titolo IV del Decreto

REGIONE	**Comune di localizzione dell'attrattore**		**Delimitazione area di attrazione culturale**	**ATTRATTORI**	**SITI UNESCO**
	Comune	**Prov.**			
BASILICATA	Matera	MT	Matera, Grottole, Miglionico,Pomarico, Ferrandina, Grassano, Salandra, Pisticci, Irsina	Museo Nazionale Domenico Ridola	SI
	Matera	MT		Museo Nazionale d'arte medievale e moderna	SI
	Policoro	MT	Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi, Montalbano Jonico, Nova Siri, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano, Senise, Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Terranova del Pollino	Museo nazionale della Siritide e parco archeologico di Herakleia	
	Bernalda	MT	Montescaglioso, Pisticci, Craco	Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine	
	Melfi	PZ	Rapolla, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, Rapone, San Fele, (comuni contigui appartenenti ad altre regioni: Aquilonia (AV), Rocchetta Sant'Antonio (FG))	Museo archeologico nazionale	
	Grumento Nova	PZ	Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Armento, Castelsaraceno, Paterno, San Martino d'Agri, Corleo Perticara, San Chirico Raparo, Guardia Perticara, Marsiconuovo	Museo archeologico Nazionale della Val d'Agri, Teatro Romano	
	Venosa	PZ	Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Banzi, Acerenza, Genzano di Lucania	Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Venosa	
	Avigliano	PZ	Atella, Bella, Filiano, Forenza, Pietragalla, Potenza, Ruoti, Picerno, Baragiano, Tito, Cancellara, Vaglio di Basilicata, San Fele, Pignola, Balvano, Muro Lucano, Castelmezzano, Pietrapertosa, Brindisi di Montagna, Campomaggiore	Castello di Lagopesole	
CALABRIA	Borgia	CZ	Borgia, Caraffa di Catanzaro, Girifalco, San Floro, Squillace	Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium	
	Cassano allo Ionio	CS	Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Francavilla Marittima, Frascineto, Spezzano Albanese, Villapiana	Museo archeologico nazionale della Sibaritide e Parco archeologico di Sibari	
	Locri	RC	Locri, Antonimina, Gerace, Portigliola, Siderno	Museo nazionale e Area archeologica di Locri	
	Monasterace	RC	Monasterace, Guardavalle, Stilo	Museo e Parco archeologico di Kaulon	
	Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Museo Archeologico Nazionale	
	Crotone	KR	Crotone	Castello di Carlo V	
	Crotone	KR	Crotone	Museo Archeologico Nazionale	
	Stilo	RC	Stilo, Bivongi, Brognaturo (VV), Camini, Guardavalle (CZ), Monasterace, Mongiana (VV), Nardodipace (VV), Pazzano, Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Stignano	La Cattolica	
	Cosenza	CS	Cosenza	Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone	
	Gerace	RC	Gerace, Agnana Calabra, Antonimina, Canolo, Cittanova, Locri, Siderno	Chiesa di S. Francesco d'Assisi	

CAMPANIA	Napoli	NA	Napoli	Museo Archeologico Nazionale - MANN	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Museo della Reggia e del real Bosco di Capodimonte	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Palazzo Reale di Napoli	C. storico di Napoli
	Pozzuoli	NA	Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Quarto	Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide	
	Pozzuoli	NA	Pozzuoli, Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Quarto	Parco Archeologico di Cuma	
	Bacoli	NA	Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli	Museo Archeologico dei Campi Flegrei (Castello di Baia), Area archeologica delle terme di Baia e parco sommerso	
	Caserta	CE	Caserta	Reggia di Caserta (ex D.M. Musei, Acquedotto Carolino, Giardino all'inglese, Oasi di San Silvestro, Palazzo Reale, Parco del Palazzo Reale)	SI
	San Tammaro	CE	San Tammaro, Capua, Casal di Principe, Casaluce, Frignano, Santa Lucia Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano	Real Tenuta di Carditello	
	Ascea	SA	Ascea, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Pisciotta, San Mauro La Bruna	Parco Archeologico di Velia	SI
	Capaccio	SA	Capaccio, Cicerale, Giungano, Roccadaspide, Trentinara, Eboli, Albanella, Agropoli	Museo e Parco archeologico di Paestum (ex D.M. Musei, Area arch. E Museo Narrante di Foce Sele)	SI
	Padula	SA	Padula, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Sassano, (comuni contigui appartenenti ad altre regioni: Marsico Nuovo (PZ), Paterno (PZ), Tramutola (PZ))	Certosa di San Lorenzo	SI
	Pompei	NA	Pompei, Boscotrecase, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Trecase	Area Archeologica di Pompei	SI
	Ercolano	NA	Ercolano, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la carità, Scafati (SA), Torre Annunziata	Area Archeologica di Ercolano	SI
	Castellammare di Stabia	NA	Castellammare di Stabia, Gragnano, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, Vico Equense	Area Archeologica di Stabia	SI
	Napoli	NA	Napoli	Castel S. Elmo	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Certosa e Museo di S. Martino	C. storico di Napoli
	Napoli	NA	Napoli	Biblioteca dei Girolamini	C. storico di Napoli

PUGLIA	Bari	BA	Bari	Castello Svevo + Complesso S.Chiara	
	Bari	BA	Bari	Museo Archeologico S. Scolastica	
	Trani	BAT	Trani, Andria, Barletta, Bisceglie, Corato (BA)	Castello Svevo	
	Andria	BAT	Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Corato (BA), Minervino Murge, Ruvo di Puglia (BA), Spinazzola, Trani	Castel del Monte	SI
	Fasano	BR	Fasano, Monopoli (BA), Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino, Ostuni	Museo Archeologico Nazionale e Zona Archeologica di Egnazia	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia (Castello di M.)	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Parco Archeologico e Santa Maria di Siponto	
	Manfredonia	FG	Manfredonia, Carapelle, Cerignola, Foggia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Zapponeta	Ex Abbazia di San Leonardo in Lama Volara	
	Copertino	LE	Copertino, Arnesano, Carmiano, Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, San Pietro in Lama	Castello Angioino	
	Lecce	LE	Lecce	Castello di Carlo V	
	Taranto	TA	Taranto	Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA)	
	Taranto	TA	Taranto	Ex Convento S. Antonio	
	Taranto	TA	Taranto	S. Maria della Giustizia	
	Manduria	TA	Manduria, Avetrana, Maruggio, Erchie (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Porto Cesareo (LE), Sava	Area Archeologica di Manduria	
	Leporano	TA	Leporano, Pulsano, Taranto	Parco Archeologico di Saturo	
	Brindisi	BR	Brindisi	Castello Alfonsino - Forte a Mare	
	Lecce	LE	Lecce	Complesso Abbazia Santa Maria di Cerrate	

SICILIA	Cattolica Eraclea	AG	Cattolica Eraclea, Montallegro, Cianciana, Ribera, Sant'Angelo Muxano, Agrigento, Sciacca, Realmonte, Porto Empedocle	Eraclea Minoa	
	Agrigento	AG	Agrigento, Favara	Parco Valle dei Templi (Valle dei Templi e Museo Pietro Griffo)	SI
	Catania	CT	Catania, Aci Catena	Ex Manifattura Tabacchi	
	Caltagirone	CT	Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Niscemi, Mirabella in Baccari, Mazzarone, Mineo, Licodia Eubea, Acate	Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone	SI
	Gela	CL	Gela, Butera, Niscemi, Mazzarino	Parco Archeologico di Gela	
	Aidone	EN	Aidone, Piazza Armerina, Raddusa, Enna, Ramacca	Museo Regionale di Aidone - Area Archeologica di Morgantina	
	Piazza Armerina	ME	Piazza Armerina, San Cono, Valguarnera Caropepe, Barrafranca, Pietraperzia, Assoro	Villa Romana del Casale	SI
	Patti	ME	Patti, Montagnareale, Librizzi, Gioiosa marea, Oliveri, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Capo D'Orlando	Area archeologica e Antiquarium di Tindari	
	Giardini Naxos	ME	Giardini Naxos, Calatabiano	Parco Archeologico di Naxos	
	Taormina	ME	Taormina, Castelmola, Letojanni, gaggi, Calatabiano, Castiglione di Sicilia		
	Francavilla di Sicilia	ME	Francavilla, Motta Camastra. Malvagna, Fondachelli Fantina, Antillo, Tripi, Novara in Sicilia		
	Lipari	ME	Lipari, Santa Marina Salina, Leni, Malfa, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto	Museo Archeologico Regionale Bernabò Brea a lipari - istituendo Parco Archeologico delle Isole Eolie	SI
	Palermo	PA	Palermo	Albergo delle Povere	
	Cefalù	PA	Cefalù, Lascari, Gratteri, Isnello, Pollina, Castelbuono, Tusa	Cattedrale di Cefalù	SI
	Monreale	PA	Monreale, Altofonte, Torretta, Piana degli Albanesi, Montelepre, Santa Cristina, Giardinello, Carini, Borgetto, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Partinico, Marineo, Godrano, Camporeale, Corleone, Roccamena, Alcamo, Contessa Entellina, Poggioreale, Bisacquino, Gibellina	Duomo di Monreale	SI
	Palermo	PA	Palermo, Santa Flavia, Termini Imerese, Caccamo, Bagheria, Terrasini	Castello della Zisa	SI
	Palermo	PA	Palermo	Castello della Cuba	
	Palermo	PA	Palermo	Chiesa di San Cataldo	SI
	Palermo	PA	Palermo	Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio	SI
	Palermo	PA	Palermo	Museo del Mare - Arsenale della Marina Regia	
	Palermo	PA	Palermo	Biblioteca centrale della regione siciliana	
	Palermo	PA	Palermo	Palazzo Reale e Cappella Palatina	SI
	Palermo	PA	Palermo	Ponte dell'Ammiraglio	SI
	Palermo	PA	Palermo	San Giovanni degli Eremiti	SI

	Palermo	PA	Palermo	Villino Favaloro (Museo della fotografia)	
	Ragusa	RG	Ragusa, Chiaramente Gulfi	Convento di Santa Maria del Gesù	SI
	Modica	RG	Modica, Pozzallo, Giarratana, Noto, Buscemi	Cava ispica - Necropoli e Castello	
	Ispica	RG	Ispica, Pachino		
	Rosolini	RG	Rosolini		
	Ispica	RG	Ispica	Area Archeologica Parco della Forza	
	Ragusa	RG	Ragusa	Parco Archeologico di Camarina	
	Santa Croce Camerina	RG	Santa Croce Camerina		
	Scicli	RG	Scicli	Convento della Croce di Scicli	SI
	Augusta	SR	Augusta, Melilli, Carlentini	Museo del Mediterraneo - Castello Svevo di Augusta	
	Siracusa	SR	Siracusa	Percorso ipogeico di piazza Duomo	SI
	Sortino	SR	Siracusa	Sito archeologico di Pantalica	SI
	Siracusa	SR	Sortino, Ferla, Cassaro, Solarino, Priolo Gargallo		
	Siracusa	SR	Siracusa	Castello Maniace	SI
	Siracusa	SR	Siracusa	Area Archeologica di Castello Eurialo	SI
	Siracusa	SR	Siracusa	Parco archeologico di Siracusa	SI
	Siracusa	SR	Siracusa	Museo Regionale di Palazzo Bellomo e sedi diffuse	SI
	Palazzo Acreide	SR	Palazzo Acreide, Floridia	Museo Etno-antropologico Antonio Uccello	SI
	Augusta	SR	Augusta	Area Archeologica e Antiquarium di Megara Hyblaea	
	Castelvetrano	TP	Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Salemi, Montevago, Menfi	Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa	
	Campobello di Mazara	TP	Campobello di Mazara, Mazara del Vallo		
	Calatafini - Segesta	TP	Calatafini - Segesta, Vita, Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo	Parco Archeologico di Segesta	
	Favignana	TP	Favignana, Erice, Trapani, Paceco	Ex Stabilimento Florio - Favignana	
	Marsala	TP	Marsala, Petrosino	Mozia	

Allegato 2

Titolo II - Interventi per le nuove imprese dell'industria culturale - Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007)

Settore	Attività
18.12.00	Altra stampa
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
63.12.00	Portali web
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Allegato 3

Titolo III - Interventi per le imprese dell'industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici - Elenco delle attività ammissibili (classificazione ateco 2007)

Settore	Attività
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.42	Ristorazione ambulante

Settore	Attività
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
58.11.00	Edizione di libri
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.01	Noleggio di biciclette
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Allegato 4

Titolo IV - Interventi per soggetti del terzo settore nell'industria culturale (classificazione* ICPNO[1]*)

Settore	**Attività**
01 Cultura, sport e ricreazione	01 Attività culturali ed artistiche
	03 Attività ricreative e di socializzazione
05 Ambiente	15 Protezione dell'ambiente
	16 Protezione degli animali
12 Altre attività	30 Attività manifatturiere
	34 Alberghi e ristoranti

[1] L'Istat utilizza, nell'ambito delle statistiche relative al non profit, la classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations) in luogo della NACE/ATECO.

Allegato 5

PON “CULTURA E SVILUPPO” - FESR 2014-2020

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

ASSE II

Approvati dal CdS in data 23 febbraio 2016

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020

MiBACT
Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

PREMESSA

Il presente documento contiene i criteri di selezione delle operazioni previste dall'Asse II del Programma operativo nazionale Cultura e Sviluppo 2014-2020 FESR (PON CS), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015, ed è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, il quale prevede che l'Autorità di gestione elabori e, previo esame e approvazione da parte del Comitato di sorveglianza ex art. 110, paragrafo 2, lett. a) dello stesso regolamento, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che:

- garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile) del Regolamento (UE) 1303/2013.

Il processo di individuazione/definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del programma ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- l'esigenza di definire criteri significativi per tutte le azioni di competenza dell'Asse II del programma, idonei a indirizzare la selezione delle operazioni verso quelle maggiormente rispondenti a ciascun obiettivo specifico perseguito, circoscrivendo i principali elementi atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti dei soggetti proponenti e delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte da effettuare;
- l'opportunità di omogeneizzare, nell'articolazione e nel lessico utilizzato, gli aspetti ricorrenti;
- l'applicazione di un principio di flessibilità che consenta, in fase di attuazione e per ciascun intervento attivato:
  - di utilizzare, tra tutti i criteri individuati, quelli più strettamente inerenti;
  - di declinare operativamente i criteri sulle caratteristiche specifiche degli interventi.

Il processo di definizione dei criteri di selezione, con riferimento alle azioni previste in Asse II (3a.1; 3b.1; 3c.1), ha altresì tenuto conto dei risultati delle attività condotte nel corso del 2015 dall'OCSE nell'ambito del progetto A.C.T.O.R.S (Attrattori Culturali per il Turismo e l'Occupazione nelle Regioni del Sud) con riferimento alle diagnosi territoriali, alle **analisi propedeutiche alla redazione di documenti finalizzati alla definizione dei principali aspetti attuativi**, nonché all'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari e delle azioni di animazione sui territori per il miglioramento delle politiche di sviluppo territoriale nelle aree di competenza del Ministero: valorizzazione a fini culturali e turistici degli attrattori culturali delle Regioni meridionali.

In fase di attuazione, in considerazione delle diverse possibilità realizzative delle azioni, da una parte sarà possibile utilizzare un livello di specificazione diverso o maggiore, dall'altra non tutti i criteri dovranno essere sempre e necessariamente presenti in tutte le procedure selettive, ma, per ciascun intervento attivato, sarà valutata, caso per caso, l'effettiva pertinenza e "importanza" dei criteri potenzialmente disponibili.

Questa considerazione vale a maggior ragione alla luce del fatto che:

- il PON CS prevede che le azioni previste in Asse II siano definite negli aspetti qualificanti ("*specifici contesti territoriali, i principali aspetti attuativi in termini di linee progettuali, le categorie di soggetti beneficiari, le azioni di animazione e le forme di supporto, nonché le eventuali integrazioni e complementarietà con altre linee di*

finanziamento nazionali e regionali”) in sede di Accordi Operativi di Attuazione (AOA), allo stato attuale in fase di definizione;

- non tutti i bandi previsti da ciascuna delle azioni previste in Asse II (3a.1; 3b.1; 3c.1) utilizzeranno necessariamente lo stesso schema di bando per tutto il periodo di attuazione.

I criteri individuati nel presente documento rappresentano dunque una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni in modo da tener sempre conto, nel corso del periodo di programmazione, di eventuali cambiamenti strategici, programmatici, attuativi o procedurali, anche in relazione alle misure che le Regioni metteranno a punto a valere su risorse POR, nazionali e proprie, con le quali il PON CS richiede esplicitamente un coordinamento[1].

Da un punto di vista logico il presente documento si articola in due parti:

una prima parte (cap. 1) di natura metodologica in cui:

- si descrive l’approccio adottato per l’individuazione dei criteri di selezione delle operazioni e le tipologie attraverso le quali essi sono declinati;
- sono definite le categorie concettuali utilizzate nell’individuazione dei criteri di selezione, che qualificano nel concreto i concetti sottostanti alla terminologia utilizzata nelle schede azione presenti nella seconda parte del documento (cap. 2);

una seconda parte (cap. 2) costituita da “schede azione” articolate per assi e priorità di investimento; le schede sono a loro volta articolate in due sezioni:

- la prima è una **scheda anagrafica dell’azione** e contiene le informazioni programmatiche di riferimento (obiettivo tematico, risultato atteso, categoria operazione, procedura utilizzata, beneficiari);
- la seconda contiene **i criteri** di selezione articolati nelle tipologie descritte al par. 1.2.

In allegato (Allegato I) si fornisce una panoramica delle motivazioni e delle modalità con le quali il PON CS si propone di utilizzare i codici ATECO, richiamati dal testo del programma, nell’ambito dei criteri di valutazione.

[1] A titolo di esempio: “L’azione attiverà bandi pubblici a partire dal 2016 che, sulla base delle attività istruttorie svolte nella prima annualità del programma, ed in coerenza con gli accordi sottoscritti con le Regioni (AOA), definiranno i principali aspetti attuativi in termini di linee progettuali, le categorie di soggetti beneficiari, le azioni di animazione e le forme di supporto, nonché le eventuali integrazioni e complementarietà con altre linee di finanziamento nazionali e regionali” (PON CS, p. 45).

1. METODOLOGIA

1.1. Principi guida

I criteri di selezione sono stati elaborati in linea con le disposizioni regolamentari richiamate in premessa e con quanto disposto nei paragrafi 2.A.6.2 “Principi guida per la selezione delle operazioni” riportati per ogni azione prevista in Asse II del PON CS.
Nell’ambito del presente documento i criteri di selezione:

- sono articolati per ciascuna azione (3a.1; 3b.1; 3c.1);
- sono finalizzati a selezionare, per ogni azione/tipologia di intervento, i progetti più idonei a conseguire gli obiettivi perseguiti, al fine di garantire l’efficacia della spesa.

Le operazioni selezionabili nell’ambito dell’Asse II del programma fanno riferimento a un’unica principale categoria di operazione, **l’erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari** (regimi di aiuto in forma cd. *de minimis*), che può tuttavia essere declinata in forme diverse: finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto (contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi) nell’ambito di programmi d’investimento secondo la nota declaratoria ed in conto gestione (limitatamente alle start up).
Per la particolarità degli obiettivi e dei contenuti del PON CS – Asse II, che si sostanzia nell’attuazione di regimi di aiuto, la maggior parte delle operazioni rientra nella categoria erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari. Nell’ambito di tale fattispecie le azioni troveranno prevalentemente attuazione secondo la modalità indiretta, ovvero attraverso l’individuazione di un soggetto gestore (Uffici competenti per la gestione delle Operazioni -UCOGE) sulla base delle pertinenti norme nazionali di riferimento.

In tutti i casi la selezione delle operazioni avviene mediante procedure di evidenza pubblica in base a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative degli strumenti attivati, delle competenze istituzionali in materia e di quanto previsto dall’ordinamento nazionale.

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente l’istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali, i criteri di selezione risultano articolati nelle seguenti tipologie:

- **criteri di ammissibilità**
- **criteri di valutazione**
- **criteri di premialità**

Per ciascuna tipologia i criteri:

sono definiti in maniera quanto più uniforme e sintetica, sulla base delle definizioni presenti al par. 1.3, al fine di omogeneizzare la base informativa e di tener conto delle diverse possibilità di implementazione concreta degli stessi. Da questo punto di vista i criteri di selezione individuati nelle schede azione elaborate al capitolo 2 indicano la tipologia di informazione richiesta affinché ciascuno di esso sia soddisfatto, informazione che sarà operativamente declinata in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi concretamente attivati;

sono applicati, nel loro insieme o solo in parte, in funzione della tipologia di intervento attivato e secondo le specifiche declinazioni ritenute pertinenti per una più efficace selezione delle operazioni;

possono fare riferimento in maniera variabile alle tipologie di criteri proposte, in funzione delle prescrizioni contenute nei dispositivi di attuazione degli interventi.

1.2 Tipologia dei criteri

1.2.1. Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità rappresentano caratteristiche di eleggibilità delle operazioni ed elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni. Essi consentono di verificare il possesso di requisiti "preliminari" per l'accesso alle risorse del programma, in funzione delle specifiche caratteristiche e finalità degli interventi attivati in ciascuna azione. Tali criteri di norma riguardano:

- il **soggetto proponente**: appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati dall'azione di riferimento e dai relativi dispositivi di attuazione (MPMI secondo le definizioni comunitarie e nazionali; soggetto non profit) e declaratoria dei requisiti soggettivi;
- le **condizioni soggettive di ammissibilità** al finanziamento sulla base del rispetto dei criteri di cumulo degli aiuti, in particolare rispetto al regime *de minimis*, e delle situazioni soggettive prescritte per legge (non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili (L.25 febbraio 2008, n. 34 - art. 6 comma 11); rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili; ecc.
- la **proposta progettuale**: coerenza dell'operazione (tipologia) con le finalità e i contenuti dell'azione come specificamente declinati nei relativi dispositivi di attuazione;
- l'**ambito applicativo di riferimento:** riferibilità e coerenza della proposta progettuale ad uno specifico ambito, tematico o settoriale, individuato sulla base delle prescrizioni del programma, nonché afferenza delle attività svolte attraverso i progetti di investimento ad opportuni codici ATECO[2];
- la **localizzazione**: ubicazione delle operazioni previste dal progetto in una delle regioni costituenti l'ambito geografico di eleggibilità del programma e/o degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori;
- la **presentazione delle proposte**: rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali, completezza della documentazione presentata;
- il rispetto di **ulteriori elementi** o di **ulteriori caratteristiche dell'intervento**: rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dai dispositivi di attuazione in termini, per es., di soglie minime e massime di costo, o dei termini di durata.

1.2.2. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono volti a misurare e verificare, attraverso opportuni meccanismi definiti nei dispositivi di attuazione, la qualità sia del soggetto proponente che della proposta progettuale e la capacità di quest'ultima di contribuire al perseguimento della strategia del programma e al raggiungimento degli obiettivi propri dell'azione di riferimento. Nell'ambito del programma i criteri di valutazione, ancorché diversamente declinati o declinabili nei dispositivi di attuazione degli interventi attivati, da un punto di vista logico fanno riferimento a tre classi di analisi:

- **caratteristiche del soggetto proponente**: di norma il soggetto proponente è valutato attraverso opportuni indicatori e/o parametri quali-quantitativi che consentano di verificarne la capacità economico-finanziaria e patrimoniale, la capacità tecnico-organizzativa-gestionale nella realizzazione del progetto, inclusi, ove applicabili, elementi specifici richiesti dal programma (ad esempio l'appartenenza a particolari categorie di operatori economici "Terzo settore");

[2] Una ripartizione tra codici ATECO rientranti nell'ambito applicativo di riferimento è proposta nell'Allegato I.

- **qualità della proposta progettuale**: tale criterio, ancorché diversamente declinato in funzione delle tipologie di intervento concretamente attivate, fa prevalentemente riferimento ad aspetti quali la fattibilità tecnica dell'operazione proposta, la sua sostenibilità economico-finanziaria, l'accuratezza e il dettaglio della progettazione, in termini di elementi analitici a supporto, la coerenza e l'efficacia del piano di lavoro, compresa un'adeguata distribuzione di compiti e risorse, il livello delle soluzione tecnologiche adottate, il grado di innovazione conseguibile, la potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento; rientrano in questa categoria anche i criteri che valutano la capacità di stabilire con i soggetti pubblici titolari dei beni culturali (ivi inclusi gli "attrattori") regimi di partenariato idonei a garantire, nell'ambito di progetti a principale beneficio della "domanda pubblica più evoluta", la sostenibilità e la stabilità dell'operazione;
- **impatto del progetto**: questo criterio fa riferimento ad aspetti quali la capacità del progetto di conseguire i relativi risultati attesi, legati alla possibilità di sviluppare nuova occupazione e ampliamento del mercato di riferimento in termini culturali e turistici, basati, ad esempio, su proiezioni realistiche dei flussi di fruizione dei beni culturali e degli "attrattori", etc.; sulla correlata capacità di sviluppare una domanda culturale (audience development);

1.2.3. Criteri di premialità

I criteri di premialità sono una componente eventuale e facoltativa dei criteri di selezione e sono il mezzo attraverso il quale le proposte progettuali possono essere oggetto:

- di una maggiorazione del contributo nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014; dell'attribuzione di "riserve" di risorse, cioè quote di risorse stanziate nei dispositivi di attuazione specificamente dedicate a soggetti proponenti e/o proposte progettuali che rispettano i criteri individuati;
- dell'attribuzione di priorità nella concessione delle agevolazioni in funzione del rispetto di requisiti o aspetti particolarmente qualificanti delle azioni di riferimento.

I criteri di premialità rappresentano quindi ulteriori elementi di valutazione in grado, eventualmente, di indirizzare l'intervento attivato verso quegli aspetti che si ritiene opportuno valorizzare al fine di selezionare un target più specifico di beneficiari e proposte progettuali coerenti con le finalità del PON CS.
Nell'ambito del programma i criteri di premialità possono fare riferimento, a titolo esemplificativo e in funzione dell'azione di riferimento e della tipologia di intervento attivato, ai seguenti aspetti:

- progetto idoneo a favorire la presenza delle componenti femminile e giovanile;
- tasso di autofinanziamento rispetto all'operazione proposta; rapporto tra costi e benefici dell'investimento;
- coerenza con iniziative assunte a livello comunitario (per es. bandi Europa Creativa), nazionale o regionale, i cui principi e le cui finalità sono affini o complementari allo sviluppo del settore culturale e creativo;
- forme di collaborazione tra soggetti proponenti e/o altri soggetti, per es. gli organismi di ricerca di cui alla seguente definizione (v. cap. 2), in osservanza del dettato del PON ("ove il caso promuovendo le relazioni con il mondo della ricerca[3]");

[3] PON CS, p.43

- possesso del rating di legalità (la premialità si applica in termini di maggiorazione del contributo nel rispetto delle disposizioni regolamentari);
- altri, come indicato nelle schede di cui al cap.2 e nei dispositivi di attuazione.

L'articolazione dei criteri di selezione nelle tre classi di analisi sopra descritte risponde a un'esigenza di omogeneizzazione delle procedure FESR con quelle previste a livello europeo, in particolare nell'ambito degli interventi su altri PON (tra cui: Impresa e Competitività; altri) e POR delle Regioni target, al fine di determinare delle pre condizioni che possano contribuire a realizzare migliori e maggiori sinergie tra interventi analoghi, o collegati, attivati a livelli di governo diversi, e a consentire, ove ciò risulti compatibile con i meccanismi attuativi del programma, il finanziamento di progetti già valutati positivamente a livello europeo senza necessità di ulteriori valutazioni, o il finanziamento congiunto su progetti comuni.

1.3. Definizioni

Il presente paragrafo contiene una serie di definizioni, alcune discendenti dalle norme, comunitarie (regolamenti) o nazionali in vigore, altre ideate specificamente ai fini del presente documento, che servono a descrivere il concetto generale sottostante ai criteri individuati nelle "schede azione" del cap. 2. In fase di attuazione poi, i criteri così qualificati sulla base delle definizioni riportate nel presente paragrafo, potranno essere operativamente declinati in funzione delle finalità e delle caratteristiche degli interventi effettivamente attivati.

1.3.1. Definizioni discendenti da regolamenti comunitari

Regolamento generale: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 della commissione del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Regolamento generale di esenzione per categoria: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Regolamento «de minimis»: Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Piccole e medie imprese (PMI): le imprese definite all'allegato 1 del Regolamento generale di esenzione per categoria: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
Organismi di ricerca: ai sensi dell'art. 2, par. 83, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per organismo di ricerca si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Sviluppo sperimentale: ai sensi dell'art. 2, par. 86, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per ricerca sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la

strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Innovazione dell'organizzazione: ai sensi dell'art. 2, par. 96, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per innovazione dell'organizzazione si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Innovazione di processo: ai sensi dell'art. 2, par. 97, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per innovazione di processo si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Tutela dell'ambiente (tutela ambientale): ai sensi dell'art. 2, par. 101, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per tutela dell'ambiente si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.

Settore dei trasporti: ai sensi dell'art. 2, par. 45, del Regolamento generale di esenzione per categoria, per settore dei trasporti si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi, comprendente le attività di cui all'articolo 2, par. 45 del Regolamento generale di esenzione per categoria.

Prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

1.3.2. Definizioni discendenti da disposizioni di legge nazionali

Procedura valutativa: la procedura di cui all'art. 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del. 30 aprile 1998, n. 99, attuabile attraverso procedimento a graduatoria (art..5.2), ovvero a sportello (art.5.3).
Contratto di rete: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
Reti di imprese: le imprese che sottoscrivono il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e ss.mm.

Impresa giovanile/femminile: impresa a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, di cui al Decreto Min. Svil. Econ. dell' 8 luglio 2015 , n. 140.

Start-up innovative e PMI innovative: le imprese di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, scritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto legge.

Rating di legalità: requisito di cui all'art. 5 -ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come regolamentato dalla Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075, in G.U. del 18 dicembre 2012, n.294 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e s.m.i. (ultima modifica alla data di redazione del presente documento delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014).

1.3.3. Ulteriori definizioni

Le definizioni contenute nel presente paragrafo sono operativamente e specificamente declinate in fase di attuazione nei dispositivi di funzionamento degli strumenti di intervento utilizzati nell'ambito delle rispettive azioni di riferimento.
Audience Development: Per Audience Development si intende il processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione. Fa riferimento alla definizione presente, tra l'altro, nelle linee guida del Sottoprogramma Cultura del programma Europa Creativa e può essere anche declinato come capacità di contribuire allo sviluppo di una domanda culturale esistente oppure di generare nuove forme di domanda (culturale, turistica) relativa ai beni culturali. Rientrano in questa definizione le azioni idonee a, in termini generali, stimolare un pubblico attuale, latente e/o potenziale.
Capacità economico-finanziaria e patrimoniale (del soggetto proponente): valutazione dello stato di salute della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente tramite dati e indici desunti dai bilanci di esercizio.

Capacità tecnico-organizzativa (del soggetto proponente): valutazione dell'adeguatezza delle risorse umane, strumentali, organizzative e gestionali del soggetto proponente, inclusa, ove pertinente, la gestione del rischio e dell'innovazione, nonché della qualità delle collaborazioni ove previste.
Cofinanziamento privato: valutazione della capacità di reperire risorse finanziarie private oltre le eventuali quote di cofinanziamento previste dal dispositivo di attuazione.
Crescita occupazionale: valutazione della proposta progettuale relativamente alla capacità di generare nuova occupazione.
Cross-Over Culturale: valutazione della capacità del progetto di generare effetti di spill – over e contaminazione in altri settori, sia tra quelli appartenenti al sistema produttivo culturale e creativo

che tra quelli, non legati al contesto culturale e creativo, che possono beneficiare delle ricadute culturali per generare innovazione, miglioramenti ed altre esternalità positive nei rispettivi ambiti produttivi.

Fattibilità tecnica e organizzativa (della proposta progettuale): valutazione delle risorse umane, strumentali e organizzative utilizzate, interne ed esterne dedicate, delle collaborazioni ove previste, delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla loro coerenza, congruità, consequenzialità, efficienza e integrazione in relazione alla capacità di conseguire i risultati attesi indicati, della coerenza ed efficacia del piano di lavoro, compresa un'adeguata distribuzione di compiti e risorse, del costo complessivo del progetto anche in relazione alle singole voci di spesa previste, della congruità delle attività progettuali previste rispetto alla tempistica prevista programmata.

Filiera (produttiva): insieme articolato di soggetti e attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto/servizio.

Filiera sovraregionale: appartenenza dei soggetti e delle attività di una filiera (produttiva) a ambiti geografici più ampi rispetto alla scala strettamente regionale

Formule di collaborazione (con altre imprese): formula generica che indica modalità, ulteriori rispetto alle fattispecie normate (ATI, contratto di rete) che incentivino l'aggregazione, anche temporanea e/o di scopo, con imprese (anche di settori diversi) volte a creare ecosistemi produttivi collaborativi.

Grado (tipologia) di innovazione (innovatività): capacità di un progetto di portare alla realizzazione/adozione di nuove tecnologie e/o alla realizzazione di nuovi (innovazione radicale) o migliorati (innovazione incrementale) prodotti/servizi, processi, soluzioni organizzative o commerciali in relazione al mercato di riferimento o all'attività di impresa, o che comunque sia funzionale all' ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dal soggetto proponente o da altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore.

Innovazione culturale: pratiche utili, sostenibili e replicabili, in grado di generare un impatto significativo nei modi di concepire, produrre, condividere e fruire la cultura e valorizzare il Patrimonio storico-artistico.

Innovazione sociale: produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali, ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Interesse industriale: impatto economico dei risultati attesi, sia rispetto all'attività di impresa (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), sia rispetto alla capacità del progetto di generare soluzioni, tecnologiche o meno, in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati

Open Cultural Data: capacità di generare e diffondere, in forma condivisa, dati e informazioni relativi ai fenomeni culturali intesi in senso multidimensionale

Partecipazione sociale: capacità della proposta progettuale di coinvolgere le comunità locali di riferimento, da valutare anche in relazione alle ricadute in termini di coesione sociale.

Potenzialità di sviluppo: capacità di un progetto, anche attraverso opportune strategie di marketing, di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute e/o sviluppi ambientali, sociali e industriali anche in altri ambiti/settori (per es. attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro); di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato di riferimento; di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale; di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

Potenzialità di sviluppo internazionale: capacità del soggetto proponente di avere una apertura verso i mercati esteri, valutabile attraverso specifici aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività e dell'organizzazione di impresa riferibili, a titolo esemplificativo, alla solidità economico-finanziaria dell'impresa, alla presenza di personale specificamente dedicato ad attività di internazionalizzazione, al conseguimento di predeterminati volumi di fatturato estero, alla disponibilità di un sistema di produzione rispettoso o adattabile agli standard internazionali in vigore, etc.

Risultati attesi: capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento, o di generare adeguati e concreti sviluppi nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti, ovvero di generare adeguate e concrete ricadute nell'ambito di specifici settori applicativi. La rilevanza dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale è valutata con riguardo alla originalità del progetto rispetto allo stato dell'arte raggiunto dal contesto nazionale e/o internazionale di riferimento, e in base alla tipologia di **innovazione**, **incrementale** (**miglioramento di processo/ soluzione/ applicazione/ prodotto**) o **radicale** (nuovo processo/ soluzione/ applicazione/ prodotto), apportata dal progetto.

Sostenibilità ambientale: utilizzo da parte delle imprese proponenti di tecnologie particolarmente mirate alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia, nonché alla riduzione delle emissione dei gas climalteranti.

Sostenibilità economico-finanziaria: valutazione quantitativa (ammontare) e qualitativa (diversificazione delle fonti) delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di un progetto, compresa la capacità del soggetto proponente/beneficiario di sostenere la quota parte dei costi di investimento non coperta da aiuto pubblico e capacità di generare ricadute a sostegno della redditività aziendale, nonché della capacità dell'impresa di perdurare sul mercato anche attraverso l'attrazione di fonti di finanziamento diverse dalle agevolazioni pubbliche.

2. CRITERI DI SELEZIONE PER AZIONE

2.1. Asse II – ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA

In questo capitolo si riportano i criteri di selezione descritti nel capitolo precedente nella loro declinazione rispetto alle tre azioni previste dall'Asse II.

Priorità di investimento: 3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Azioni comprese nella priorità di investimento

Azione 3.a.1a Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

Priorità di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Azioni comprese nella priorità di investimento

Azione 3.b.1.a Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici

Priorità di investimento: 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Azioni comprese nella priorità di investimento

Azione 3.c.1.a Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

Schede identificative delle azioni

Azione 3.a.1.a. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro - finanza

Informazioni identificative	
Obiettivo tematico	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
Tipologia azione (macro processo)	Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (regime di aiuto)
Procedura	Diverse (principalmente: valutativa a sportello)
Beneficiari	MPMI (costituende o costituite da non oltre 36 mesi all'atto della presentazione della domanda di contributo)
Criteri di selezione delle operazioni	
A. Criteri di ammissibilità	**A.1. Soggetto proponente**: Micro, piccole e medie imprese, costituite da non più di 36 mesi oppure costituende imprese delle medesime categorie **A.2. Condizioni soggettive di ammissibilità** a) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente; b) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili; c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato agevolazioni regionali a seguito di rinuncia o revoca del contributo.

f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
g) non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.ii.mm. ;
h) avere titolo a ricevere contributi in "de minimis".

A.3. Proposta progettuale

Progetti rivolti alla creazione/introduzione di prodotti e/o servizi, nuovi o comunque caratterizzati da aspetti o componenti di innovazione (innovazione di/ per il mercato, anche in forma di sperimentazioni e prototipi; innovazione dell'organizzazione; innovazione dei processi) nell'ambito applicativo di riferimento (v. sotto, A.4). La proposta deve prevedere iniziative e progetti rivolti alla domanda privata e pubblica, con particolare riferimento a quella più evoluta.

A.4. Ambito applicativo di riferimento

Riferibilità del progetto agli ambiti applicativi esplicitati dal PON CS ed afferenza delle attività svolte attraverso i progetti di investimento ad un codice ATECO (primario o secondario) tra quelli specificati in Allegato I per l'azione specifica.

Le attività economiche sono state individuate tra quelle che compongono la catena del valore collegata alle fasi costitutive i processi di valorizzazione culturale, quali:

• Economia della Conoscenza: in tale ambito potrà essere ad esempio sostenuto lo sviluppo e/o l'applicazione di tecnologie innovative o di tecnologie chiave abilitanti – KETs per la creazione e/o l'implementazione di contenuti (dati ed informazioni) culturali e creativi in grado di accrescere, qualificare, innovare le modalità e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione (anche nella logica degli Open Cultural Data), accessibilità, e gestione ecc. delle conoscenze – dati e metadati nei vari formati - legate al settore culturale;

• Economia della Conservazione: in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo e/o l'applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative (restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione, ecc.) in ragione di materiali, tecnologie, tecniche, strumenti, ecc. adottati, ed in particolare riferite a sostegno alle attività di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilità, alle attività di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti , applicate al patrimonio materiale ed immateriale, ecc.;

• Economia della Fruizione: in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo di modalità e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione – acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione – del patrimonio culturale e risorse del territorio; piattaforme digitali, prodotti

	hardware e software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; idee di business legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico - culturale, come il merchandising, ecc.; • Economia della Gestione: in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo di strumenti/soluzioni applicative in grado di sostenere la capacitazione e l'ingegnerizzazione delle attività di gestione di beni/sistemi di beni, attività culturali privilegiando approcci e strumenti di business management, ecc. **A.5. Localizzazione** Ubicazione delle operazioni previste dal progetto in una delle regioni (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) costituenti l'ambito geografico di intervento del programma. **A.6. Presentazione delle proposte** Rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali. Completezza della documentazione presentata. **A.7. Ulteriori elementi** Coerenza dei contenuti della proposta progettuale con gli ambiti di applicazione concordati con gli AOA Eventuali altri elementi derivanti dai dispositivi di attuazione in termini, per es., di soglie minime e massime di costo, o dei termini di durata. Possesso di ulteriori requisiti specifici previsti dai dispositivi di attuazione.

B. Criteri di valutazione	**B.1. Caratteristiche del soggetto proponente** Capacità tecnico-organizzativa. Solidità economico-finanziaria. **B.2. Qualità della proposta progettuale** Fattibilità tecnica. Sostenibilità economico-finanziaria. Rilevanza dei risultati attesi. Posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo/ formule di collaborazione **B.3. Impatto del progetto**. Crescita occupazionale. Potenzialità di sviluppo. Audience development. Grado di innovazione/ innovazione culturale. Effetti di cross – settorialità. Interesse industria. Sostenibilità ambientale.

C. Criteri di premialità	**C.1.** Progetti che prevedono forme di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca; **C.2.** Componente femminile e giovanile **C.3.** Possesso del rating di legalità (la premialità si applica in termini di maggiorazione del contributo nel rispetto delle disposizioni regolamentari)

Azione 3.b.1.a. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici

Informazioni identificative	
Obiettivo tematico	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Tipologia azione (macro processo)	Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (regime di aiuto)
Procedura	Diverse (prevalentemente valutativa a sportello)
Beneficiari	MPMI
Criteri di selezione delle operazioni	
A. Criteri di ammissibilità	**A.1. Soggetto proponente:** Micro, piccole e medie imprese costituite da almeno 36 mesi all'atto della presentazione della domanda di contributo. **A.2. Condizioni soggettive di ammissibilità** a) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente; b) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di eventuale applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili; c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; e) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato agevolazioni regionali a seguito di rinuncia o revoca del contributo. f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria; g) non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.ii.mm. ;

h) avere titolo a ricevere contributi in “de minimis”.

A.3. Proposta progettuale

Progetti connotati da carattere di innovatività, complementari alla valorizzazione degli attrattori con particolare riferimento ai seguenti ambiti descritti nell’ambito applicativo di riferimento (v. il successivo criterio A.4)

A.4. Ambito applicativo di riferimento

Riferibilità del progetto agli ambiti applicativi esplicitati dal PON CS ed afferenza delle attività svolte attraverso i progetti di investimento ad un codice ATECO (primario o secondario) tra quelli specificati in Allegato I per l’azione specifica.

Le attività economiche sono state individuate tra quelle riferibili ai seguenti ambiti:

- fruizione turistico-culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori (a titolo meramente esemplificativo: erogazione di servizi e attività culturali, finalizzati a valorizzare sistemi di risorse; servizi collegati all’accoglienza turistica; servizi turistici/ricreativi complementari all’offerta culturale; servizi per favorire l’accessibilità degli attrattori e migliorare la mobilità, ecc.);
- promozione e comunicazione che valorizzi le risorse culturali anche in forma integrata con altre risorse delle aree di riferimento degli attrattori;
- recupero e valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.);

A.5. Localizzazione

L’ubicazione delle operazioni previste dal progetto deve ricadere all’interno degli ambiti territoriali di riferimenti degli attrattori così come definiti nel programma:

- comune in cui è localizzato l’Attrattori nel caso in cui l’attrattore ricada in un comune capoluogo di regione/provincia;

- il comune in cui è localizzato l’attrattore e i comuni più prossimi (condivisi in sede di AOA) negli altri casi.

A.6. Presentazione delle proposte

Rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali.

Completezza della documentazione presentata.

A.7. Ulteriori elementi

Coerenza dei contenuti della proposta progettuale con gli ambiti di applicazione concordati con gli AOA

Eventuali altri elementi derivanti dai dispositivi di attuazione in termini, per es., di soglie minime e massime di costo, o dei

	termini di durata. Possesso di ulteriori requisiti specifici previsti dai dispositivi di attuazione.
B. Criteri di valutazione	**B.1. Caratteristiche del soggetto proponente** Capacità tecnico-organizzativa. Solidità economico-finanziaria. **B.2. Qualità della proposta progettuale** Fattibilità tecnica. Sostenibilità economico-finanziaria. Rilevanza dei risultati attesi. Formule di collaborazione. **B.3. Impatto del progetto.** Crescita occupazionale. Potenzialità di sviluppo. Audience development. Potenzialità di sviluppo internazionale. Grado di innovazione/ innovazione culturale. Effetti di cross – settorialità e di sviluppo delle filiere produttive, anche sovra comunali/regionali, non necessariamente legate al sistema culturale e creativo. Sostenibilità ambientale. Interesse industriale.

C. Criteri di premialità	**C.1** Cofinanziamento privato. **C..2.** Componente femminile e giovanile. **C.3** Possesso del rating di legalità (la premialità si applica in termini di maggiorazione del contributo nel rispetto delle disposizioni regolamentari); **C.4.** Progetti che hanno rilevanza ai fini dell'attuazione della strategia EUSAIR (rif. Pillar 4 – Sustainable Tourism)

Azione 3.c.1.a. Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

Informazioni identificative	
Obiettivo tematico	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Tipologia azione (macro processo)	Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (regime di aiuto)
Procedura	Diverse (prevalentemente valutativa a sportello)
Beneficiari	Soggetti del Terzo settore
Criteri di selezione delle operazioni	
A. Criteri di ammissibilità	**A.1. Soggetto proponente**: Soggetti ed organizzazioni facenti parte del terzo settore, la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del programma. **A.2. Condizioni soggettive di ammissibilità** a) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente; b) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, di eventuale applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato agevolazioni regionali a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
g) non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.ii.mm. ;
h) avere titolo a ricevere contributi in “de minimis”.

A.3. Proposta progettuale

Progetti finalizzati a favorire la nascita e la qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli attrattori e in generale alla fruizione e alla valorizzazione culturale

A.4. Ambito applicativo di riferimento

Le proposte progettuali dovranno possedere carattere di originalità ed essere innovative per l’area e potranno a titolo indicativo riguardare:

• attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali dell’area: sarà incentivata la collaborazione e l’integrazione delle imprese ed altri soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla gestione di beni, servizi e attività culturali anche favorendo forme di gestione integrata, iniziative di crowdfunding, fundraising e di promozione del mecenatismo culturale a favore degli attrattori e di altre risorse culturali dell’area, ecc.;

• attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali dell’area: iniziative volte a far conoscere e rendere fruibili patrimoni altrimenti o al momento non accessibili, iniziative che favoriscono la fruizione culturale da parte delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, anche in collegamento di mediazione ed integrazione culturale rivolte a specifici target della popolazione;

• attività di animazione e partecipazione culturale: iniziative rivolte alla popolazione residente, alle comunità locali e ai fruitori esterni delle aree di riferimento degli attrattori, finalizzate ad accrescere i livelli della consapevolezza circa il patrimonio e l’eredità culturale, il riconoscimento dei valori ad esso connessi, delle necessità e delle opportunità legate alla sua tutela e conservazione attiva, anche attraverso azioni di scala locale che favoriscano l’integrazione tra i sistemi e forme della produzione culturale ed i circuiti dei consumi culturali.

	Gli ambiti di riferimento alle quali le proposte dovranno attenersi sono, nei casi qui elencati, da intendersi come indicativi e potranno essere ulteriormente specificati nei dispositivi attuativi, anche in relazione alla definizione delle esigenze sancite in sede di AOA. Inoltre, le attività svolte attraverso i progetti di investimento dovranno essere afferenti ad un codice ISTAT/ICPNO tra quelli specificati in Allegato I per l'azione specifica. **A.5. Localizzazione** L'ubicazione delle operazioni previste dal progetto deve ricadere all'interno degli ambiti territoriali di riferimenti degli attrattori così come definiti nel programma: - comune in cui è localizzato l'Attrattori nel caso in cui l'attrattore ricada in un comune capoluogo di regione/provincia; - il comune in cui è localizzato l'attrattore e i comuni più prossimi negli altri casi (condivisi in sede di AOA) **A.6. Presentazione delle proposte** Rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali. Completezza della documentazione presentata. **A.7. Ulteriori elementi** Coerenza dei contenuti della proposta progettuale con gli ambiti di applicazione concordati con gli AOA Eventuali altri elementi derivanti dai dispositivi di attuazione in termini, per es., di soglie minime e massime di costo, o dei termini di durata. Possesso di ulteriori requisiti specifici previsti dai dispositivi di attuazione.

B. Criteri di valutazione	**B.1. Caratteristiche del soggetto proponente** Capacità tecnico-organizzativa. Solidità economico-finanziaria. **B.2. Qualità della proposta progettuale** Fattibilità tecnica. Innovazione sociale. Grado di innovazione/innovazione culturale. Sostenibilità economico-finanziaria. Rilevanza dei risultati attesi. **B.3. Impatto del progetto** Impatto occupazionale (con particolare riguardo al coinvolgimento di giovani nella realizzazione delle iniziative). Partecipazione sociale. Potenzialità di sviluppo.

C. Criteri di premialità	**C.1** Formule di collaborazione. **C.2** Cofinanziamento privato. **C.3** Componente femminile e giovanile. **C.4.** Possesso del rating di legalità (la premialità si applica in termini di maggiorazione del contributo nel rispetto delle disposizioni regolamentari).

ALLEGATO I
AI CRITERI DI SELEZIONE
DELLE OPERAZIONI – ASSE II PON
CULTURA E SVILUPPO

CODICI ATECO RELATIVI ALLE AZIONI PREVISTE DALL'ASSE II DEL PON "CULTURA E SVLUPPO" NELL'AMBITO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Nota metodologica: il processo di selezione delle iniziative afferenti il Programma Operativo prevede preliminarmente l'inquadramento dell'iniziativa in uno dei codici ritenuti ammissibili per le azioni 3.a.1 e 3.b.1 (ATECO) e per l'azione 3.c.1 (ICPNO).

L'inquadramento costituisce soltanto il primo livello di analisi ed è un livello semi-automatico che determina una valutazione di corrispondenza del tipo on-off relativamente all'attività che verrà svolta a seguito della realizzazione del piano degli investimenti.

La valutazione di ammissibilità, per le iniziative inquadrate in codici **idonei** al perseguimento degli obiettivi fissati dal programma, prevede un secondo livello di analisi che esamina la coerenza della proposta progettuale con gli ambiti di riferimenti previsti dalle singole azioni. Per tale motivo, il semplice riferimento ad un codice ammissibile, pur se condizione necessaria, non costituisce garanzia di coerenza assoluta con gli obiettivi del programma. Tale coerenza verrà analizzata progetto per progetto in relazione agli specifici ambiti di riferimento delle singole azioni

Azione 3.a.1 (Codici ATECO)

Settore	Attività
18.12.00	Altra stampa
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
63.12.00	Portali web
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web

Settore	**Attività**
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Azione 3.b.1 (Codici ATECO)

Settore	Attività
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
58.11.00	Edizione di libri
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Settore	Attività
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.01	Noleggio di biciclette
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Azione 3.c.1 (codici ICPNO[4])

Settore	Attività
01 Cultura, sport e ricreazione	01 Attività culturali ed artistiche
	03 Attività ricreative e di socializzazione
05 Ambiente	15 Protezione dell'ambiente
	16 Protezione degli animali
12 Altre attività	30 Attività manifatturiere
	34 Alberghi e ristoranti

4 L'Istat utilizza, nell'ambito delle statistiche relative al non profit, la classificazione ICPNO (International Classification of Nonprofit Organizations) in luogo della NACE/ATECO. Quest'ultima "non sempre è sufficientemente adeguata, trattandosi di una classificazione di attività tipicamente manifatturiere e industriali".
Nell'ambito della classificazione ICPNO, soltanto alcune attività risultano coerenti con gli obiettivi del PON Cultura e Sviluppo. I candidati dovranno dichiarare a quale delle seguenti afferisce il progetto di cui richiedono il finanziamento.

16A05399

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2016.

Nuovi termini per l'anno 2016 per la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che la predetta programmazione nazionale è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che novella l'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 stabilendo che le parole «40 milioni annui per la durata per l'ammortamento della rata di mutuo a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 aprile 2015, n. 8875 con il quale, in ragione delle

esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti dal citato decreto del 23 gennaio 2015;

Considerato che è necessario procedere all'aggiornamento dei piani annuali e alla ripartizione del contributo annuo di 10 milioni dall'anno 2016 nonché alla predisposizione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto che fermo restando i criteri e le modalità di attuazione del predetto art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 stabiliti con il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, è necessario definire i nuovi termini per l'anno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di consentire la definizione dei piani annuali 2016 della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definiti i seguenti termini:

a) per l'attuazione dei piani regionali relativi all'annualità 2016, il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla stipula dei mutui da parte delle regioni, è fissato al 31 maggio 2016;

b) l'aggiornamento della programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2016;

c) il termine per l'invio da parte delle regioni dell'aggiornamento della programmazione triennale regionale di cui all'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è fissato per il 15 aprile 2016;

d) il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fissato al 15 marzo 2016;

e) il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi inclusi nei piani annuali 2016 che risultano beneficiari dei finanziamenti è fissato per il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1892

16A05419

DECRETO 15 luglio 2016.

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione;

Visto il capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalità con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-*quater* ed 11-*quinquies*, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2012, n. 143;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2012, n. 152;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 778, 779, 780 della citata legge n. 208 del 2015, mediante la definizione un'unica procedura semplificata e automatizzata, che riduca gli oneri per i creditori e per le amministrazioni coinvolte;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) «testo unico», Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, aumentati dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

d) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

e) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Art. 3.

Requisiti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.

2. I crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico.

3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico.

4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6. Per l'anno 2016, l'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

7. L'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della fattura.

Art. 4.

Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione

1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall'art. 1, comma 779, della legge, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.

2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che determina il superamento del limite di cui al comma 1, viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi.

3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.

4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 6, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.

Art. 5.

Procedura di compensazione

1. I crediti selezionati in base all'art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

4. Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

5. Nel caso in cui l'addebito del saldo del modello F24 telematico non sia andato a buon fine, oppure se l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico, diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l'intero modello F24 sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

6. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono effettuati dal Ministero della giustizia con le modalità di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

16A05512

DECRETO 22 luglio 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del Direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 96.105 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 luglio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 186 giorni con scadenza 31 gennaio 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 luglio 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 luglio 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A05521

DECRETO 22 luglio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 marzo 2016 e scadenza 28 marzo 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.105 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo e 24 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 marzo 2016 e scadenza 28 marzo 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 30 marzo 2016 e scadenza 28 marzo 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2016, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2018 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A05528

DECRETO 22 luglio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 96.105 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2016, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 novembre 2016 e l'ultima il 15 maggio 2022.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 74 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1;

codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A05529

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2016.

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 2.

Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3.

Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

3. Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

Art. 4.

Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP= \sum(V\times G\times Q\times P)$$

Art. 5.

Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6.

Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7.

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

a) pianificazione e programmazione;

b) attività propedeutiche alla progettazione;

c) progettazione;

d) direzione dell'esecuzione;

e) verifiche e collaudi;

f) monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) infrastrutture per la mobilità;

e) idraulica;

f) tecnologie della informazione e della comunicazione;

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;

h) territorio e urbanistica.

Art. 8.

Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1910

ALLEGATO

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			l.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b		Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b		Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b		Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b		Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b		Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b		Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b		Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b		Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b		Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b		Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b		Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b		Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b		Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b		Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20

	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.17	I/a I/b	I/b		Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b		Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b		Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b		Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b		Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
		E.22	I/e	I/b		Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		G
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b[1]		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b[1]		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70

[1] Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili

	Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70
		IB.07	II/c			Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,60
		IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75
	Impianti per la produzione di energia– Laboratori complessi	IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
		IB.12		I/b		Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	**Manutenzione**	V.01	VI/a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	VI/b	II/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	**Navigazione**	D.01	VII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	**Sistemi informativi**	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	**Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica**	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85

	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez IV Cat III sez II –III – Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez II –III – Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	**Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare**	U.01			Parte III – sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO,AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE[2] L. 17.08.42 n 1150	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)								0.005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0.003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)								0.001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo — Fino a Abitanti 15.000							0,0010	0,0010
		Sull'eccedenza fino a Abitanti 50.000							0,0005	0,0005
		Sull'eccedenza							0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale							0,005	0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici							0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale							0,003	0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)							0.026	0,036

[2] Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel caso della categoria "paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste".

			Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'eccedenza, fino a € 15.000.000,00)									0.016	0,028
			Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'eccedenza oltre € 15.000.000,00)									0.010	0,020
		Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00							0,018	0,018
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00							0,012	0,012
				Sull'eccedenza								0,008	0,008
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	**a.I) STUDI DI FATTIBILITA'**	QaI.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,040	0.035	0,050	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0.040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0.090	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0.160	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0.020	0.0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,015	0,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)									0,025	0,030
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0.0015

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI				CATEGORIE								
						EDILIZIA	STRUTTURE S.01 S.03	STRUTTURE S.02 S.04 S.05 S.06	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
Progettazione	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,090	0,090		0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020		0,020	0,020	0,020		0,020	
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima [3]			0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [4]			0,070	0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		QbI.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030		0,030	0,030	0,030		0,030	
		QbI.07	Relazione idrologica			0,015	0,015		0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.08	Relazione idraulica			0,015	0,015		0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015		0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.10	Relazione archeologica			0,015	0,015		0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.11	Relazione geologica[5]	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,053	0,039	0,068	0,053		0,053	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,010	0,048	0,010	0,058	0,048		0,048	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,044	0,013	0,047	0,044		0,044	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,018	0,042	0,018	0,034	0,042		0,042	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,022	0,027	0,022	0,019	0,027		0,027	
				Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,025	0,021	0,018	0,025		0,025	
		QbI.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbI.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030		0,010	0,030	0,010		0,030	
		QbI.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [6]			0,030	0,030		0,030					
		QbI.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005		0,005					
		QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035		0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,020		0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	
				Sull'eccedenza		0,005	0,008		0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	
		QbI.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020		0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010		0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
				Sull'eccedenza		0,004	0,005		0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
		QbI.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbI.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060	0,060		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	

3 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici
4 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori pubblici
5 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
6 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

FASI PRESTAZIONALI			DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE									
						EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
							S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06	A	B					
Progettazione	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,230	0,180		0,16	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180	
		QbII.02	Rilievi dei manufatti			0.04	0.04		0.04						
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio			0.04	0.04		0.04		0.04	0.04		0.04	
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070	0,040		0,070		0,060	0,050	0,050	0,050	
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030		0,010		0,030	0,010		0,030	
		QbII.07	Rilievi planoaltimetrici			0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto[7]			0,070	0,070		0,080		0,070	0,070	0,070	0,070	
		QbII.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060		0,060		0,060	0,060		0,060	
		QbII.10	Relazione idrologica			0,030	0,030		0,030		0,030	0,030		0,030	
		QbII.11	Relazione idraulica			0,030	0,030		0,030		0,030	0,030		0,030	
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030		0,030		0,030	0,030		0,030	
		QbII.13	Relazione geologica[8]	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,064	0,133	0,064		0,145	0,133		0,133	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,019	0,019	0,107	0,019		0,114	0,107		0,107	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,021	0,096	0,021		0,070	0,096		0,096	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,029	0,079	0,029		0,035	0,079		0,079	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,054	0,038		0,020	0,054		0,054	
				Sull'eccedenza		0,028	0,028	0,035	0,028		0,018	0,035		0,035	
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,090								
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				0,120								
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,180								
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050		0,050		0,050	0,050	0,050	0,050	
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060		0,060						
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020		0,020		0,020				
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030	0,030		0,030						
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020		0,020						
		QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100		0,090		0,100	0,100	0,090	0,100	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,045	0,060		0,045		0,060	0,060	0,045	0,060	
				Sull'eccedenza		0,015	0,025		0,015		0,025	0,025	0,015	0,025	
		QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020		0,018		0,020	0,020	0,018	0,020	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010		0,008		0,010	0,010	0,008	0,010	
				Sull'eccedenza		0,004	0,005		0,004		0,005	0,005	0,004	0,005	
		QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130		0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	

[7] Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara
[8] Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

FASI PRESTAZIONALI			DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI A	IMPIANTI B	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
Progettazione	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI				CATEGORIE									
						EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
									A	B					
Direzione dell'esecuzione	C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,320	0,380		0,32	0,45	0,420	0,420	0,350	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,020		0,030		0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,100	0,100		0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"[9]	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,095	0,039		0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,010	0,081	0,010		0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,071	0,013		0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,018	0,052	0,018		0,029	0,052		0,052	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,022	0,042	0,022		0,019	0,042		0,042	
				Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,030	0,021		0,018	0,030		0,030	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			0,060	0,060		0,060		0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera[10]			0,140	0,090		0,150		0,120	0,120	0,110	0,120	
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera[11]			0,410	0,430		0,320		0,420	0,340	0,400	0,420	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,060	0,060		0,045		0,045	0,045	0,045	0,045	
				Sull'eccedenza		0,012	0,012		0,090		0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,045	0,045		0,035		0,035	0,035	0,035	0,035	
				Sull'eccedenza		0,090	0,090		0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	0,250		0,250		0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	

[9] Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
[10] Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.
[11] Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE							
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo[12]	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220						
	QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180		0,180			
	QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica[13]	0,030	0,030	0,030					
e.I) MONITORAGGI	QeI.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)							0,002	0.0015
	QeI.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale							0,022	

[12] In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20%.

[13] In assenza della documentazione di diagnosi energetica, il corrispettivo relativo alla sua redazione sarà determinato con i parametri di cui alla prestazione QbII.22

16A05398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Practil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 887/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società N.V. Organon è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Practil»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRACTIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione «0,15 mg + 0,03 mg compresse» 21 compresse;

AIC n. 025253016 (in base 10), 0S2P4S (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Practil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05411

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kipling», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 888/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Effik Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Kipling»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KIPLING nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 037557016 (in base 10), 13U4SS (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kipling» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05412

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gestodiol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 889/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GESTODIOL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Gestodiol» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «30 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite» 1×21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 037684040 (in base 10) 13Y0U8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gestodiol è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05413

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Antela», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 890/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ANTELA;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Antela» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,03 mg/0,15 mg compresse» 1×21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 040389049 (in base 10) 16JLFT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Antela è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05414

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desogestrel e Etinilestradiolo Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 891/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in

data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DESOGESTREL E ETINILESTRADIOLO AUROBINDO;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Desogestrel e Etinilestradiolo Aurobindo» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042425049 (in base 10) 18GQQT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Desogestrel e Etinilestradiolo Aurobindo è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05415

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Blopress», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 919/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro

«Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1., comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale BLOPRESS;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 044654010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BLOPRESS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 044654010 (in base 10) 1BLRFU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,68.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,03.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blopress» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05400

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 918/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Adalat Crono»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 044657017 e 044657029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADALAT CRONO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 044657017 (in base 10) 1BLUCT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,52.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,12.

Confezione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 044657029 (in base 10) 1BLUD5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,10.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,77.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adalat Crono» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05401

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 916/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Adalat Crono»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 044052013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADALAT CRONO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 044052013 (in base 10) 1B0CKF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,55.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Adalat Crono è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05403

DETERMINA 12 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xarenel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 914/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1. comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Italfarmaco S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Xarenel»;

Vista la domanda con la quale la ditta Italfarmaco S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 037564097;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XARENEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose da 2,5 ml - A.I.C. n. 037564097 (in base 10) 13UCQ1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,98.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarenel» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05404

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. **3**.

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1. Premesse.

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento *de quo*, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il Regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato Regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del Regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa *in subiecta materia* al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE.

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera *a)*; negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia – incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server….) dell'operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione *ut supra* non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. *d), e), f), g)* e dell'art. 46, comma 1, lett. *e)* del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. *b)* e *c)* ed all'art. 46, comma 1, lett. *f)* del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera *b)* o *c)* o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera *f)* che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione *C)* l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena

accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera *d)*, nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera *a)* del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera *b)* del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera *a)* del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera *b)* del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera *e)* disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, *de iure condito*, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera *f)* del prefato Modello di formulario annesso al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 , non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera *c)* del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera *d)* del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera *e)* del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie *ut supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare — secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 — l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del *self-cleaning*, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera *c)*, disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre — nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi — specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del Codice e art. 53 comma 16-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre — su richiesta e senza indugio — i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica — in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto — anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinché le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

Roma, 18 luglio 2016

Il direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici
VECA

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3)	**Risposta:**
Nome: Codice fiscale	[ ] [ ]
Di quale appalto si tratta?	**Risposta:**
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):	[ ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):	[ ]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ ] [ ] [ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
(2) Per le **amministrazioni aggiudicatrici:** un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.**
(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	**Risposta:**
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[……………]
Persone di contatto ([6]): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*):	[……………] [……………] [……………] [……………]
Informazioni generali:	**Risposta:**
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([7])?	[ ] Sì [ ] No
Solo se l'appalto è riservato ([8])**:** l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ([9]) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? **In caso affermativo,** qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No [……………] […………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? **In caso affermativo**: **Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.** *a)* Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ([10]):	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile a) [……………] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][…………][…………][…………] c) [……………]

(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni di EUR.**
Piccole imprese: imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di EUR.**
Medie imprese: imprese che **non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese**, *che* **occupano meno di 250 persone** e il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o** il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR**.

(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<table>
<tr><td>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</td><td>d) [ ] Sì [ ] No
e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]</td></tr>
<tr><td>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali
In caso affermativo:
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</td><td>[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
a) [……………]
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c) [……………]
d) [ ] Sì [ ] No</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</td></tr>
<tr><td>Forma della partecipazione:</td><td>Risposta:</td></tr>
<tr><td>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([11])?</td><td>[ ] Sì [ ] No</td></tr>
<tr><td colspan="2">In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</td></tr>
<tr><td>In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</td><td>a): [……………]
b): [……………]
c): [……………]
d): [……………]</td></tr>
</table>

(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11) Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

Lotti	**Risposta:**
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	**Risposta:**
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[……………]; [……………]
Posizione/Titolo ad agire:	[……………]
Indirizzo postale:	[……………]
Telefono:	[……………]
E-mail:	[……………]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[……………]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	**Risposta:**
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[……………]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[……………]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	**Risposta:**
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[……………….] [……………….]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ([12])
2. Corruzione([13])
3. Frode([14]);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([15]);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([16]);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani([17])

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	**Risposta:**
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……………..…][……………….][……..….…..][…..……..…] ([18])
In caso affermativo, indicare ([19]): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da *a)* a *g)* del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; **c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] b) [……] c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo *(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).*

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[20] **(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?**	[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……….][……..…][……..…] [……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	**Risposta:**	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti **gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,** sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[ ] Sì [ ] No	
In caso negativo, indicare:	**Imposte/tasse**	**Contributi previdenziali**
a) Paese o Stato membro interessato	a) [………..…]	a) [………..…]
b) Di quale importo si tratta	b) [……..……]	b) [……..……]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa:	c1) [ ] Sì [ ] No	c1) [ ] Sì [ ] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [ ] Sì [ ] No	- [ ] Sì [ ] No
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [………………]	- [………………]
– Nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita direttamente nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d'esclusione:	- [………………]	- [………………]
2) In **altro modo**? Specificare:	c2) [……………]	c2) [……………]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) [ ] Sì [ ] No	d) [ ] Sì [ ] No

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……]	**In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate: [……]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)([21]): [……………][……………][…………..…]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ([22])

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	**Risposta:**
L'operatore economico ha violato, **per quanto di sua conoscenza**, **obblighi** applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **di diritto ambientale, sociale e del lavoro,** ([23]) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *a)*, del Codice ? **In caso affermativo**, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? **In caso affermativo**, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *b)*, del Codice: a) fallimento **In caso affermativo:** − il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. *a)* del Codice) ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [………..…] […………..…]

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale **In caso di risposta affermativa alla lettera d):** – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. *a*) del Codice? – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria […………..] [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria […………..]
L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**([24]) di cui all'art. 80 comma 5 lett. *c)* del Codice? **In caso affermativo,** fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[ ] Sì [ ] No [………………]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? **In caso affermativo**, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][……..…][……..…][……..…]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi([25]) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. *d)* del Codice)? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[ ] Sì [ ] No [………….]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. *e*) del Codice? **In caso affermativo**, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[ ] Sì [ ] No […………………]
L'operatore economico può confermare di: a) **non essersi reso** gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) **non avere occultato** tali informazioni?	 [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No

[24] Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
[25] **Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.**

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f), g), h), i), l), m)* del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	**Risposta:**
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……………..…][………………][……..………][…..……..…] ([26])
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera *f*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………..][…………..]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera *g*);	[ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………..][…………..]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera *h*)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	[ ] Sì [ ] No [………..…][…………..][…………..] [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………..][…………..]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera *i*);	[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………..][…………..] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [………..…][…………..][…………..]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….….][……….…][…….….…] [ ] Sì [ ] No
7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	**Risposta**
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera *a)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	**Risposta**
1) **Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento** ([27]) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[…………..…] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……..…][…………]
2) **Per gli appalti di servizi:** È richiesta una particolare **autorizzazione o appartenenza** a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: […] [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……….…][…………]

(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera *b)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	**Risposta*:***
1a) Il **fatturato annuo** ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente**:** **e/o,** 1b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** (28)**:** Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta (numero di esercizi, fatturato medio)**:** [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….][……..…][……..…]
2a) Il **fatturato** annuo ("specifico") dell'operatore economico **nel settore di attività oggetto dell'appalto** e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: **e/o,** 2b) Il **fatturato annuo medio** dell'operatore economico **nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente** (29)**:** Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta (numero di esercizi, fatturato medio)**:** [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[……]
4) Per quanto riguarda gli **indici finanziari** (30) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. *b)*, del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore) [……], [……] (32) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…]
5) L'importo assicurato dalla **copertura contro i rischi professionali** è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera *c)* del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][………..…]
6) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti economici o finanziari** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[……]

(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][……….…][……..….]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	**Risposta*:***
1a) Unicamente per gli **appalti pubblici di lavori,** durante il periodo di riferimento([33]) l'operatore economico **ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato**: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……..….][……….…]
1b) Unicamente per gli ***appalti pubblici di forniture e di servizi***: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico **ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:** Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati([34]):	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [……………..] Descrizione | importi | date | destinatari
2) Può disporre dei seguenti **tecnici o organismi tecnici** ([35]), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[……..……] [……….…]
3) Utilizza le seguenti **attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità** e dispone degli **strumenti di studio e ricerca** indicati di seguito:	[……….…]
4) Potrà applicare i seguenti **sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento** durante l'esecuzione dell'appalto:	[……….…]
5) **Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:** L'operatore economico **consentirà** l'esecuzione di **verifiche**([36]) delle sue capacità di **produzione** o **strutture tecniche** e, se necessario, degli **strumenti di studio e di ricerca** di cui egli dispone, nonché delle **misure adottate per garantire la qualità**?	[ ] Sì [ ] No
6) Indicare i **titoli di studio e professionali** di cui sono in possesso:	

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, ***e/o*** (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) […………..…] b) […………..…]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti **misure di gestione ambientale**:	[……………..…]
8) L'**organico medio annuo** dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [……….…],[……..…], [……….…],[……..…], [……….…],[……..…], Anno, numero di dirigenti [……….…],[……..…], [……….…],[……..…], [……….…],[……..…]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'**attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico** seguenti:	[……….…]
10) L'operatore economico **intende eventualmente subappaltare**([37]) la seguente **quota (espressa in percentuale)** dell'appalto:	[……….…]
11) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	 [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..…][…………..…][……….…]
12) Per gli ***appalti pubblici di forniture***: L'operatore economico può fornire i richiesti **certificati** rilasciati da **istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità,** di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [……………….…] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..…][……………..…][……………..…]
13) Per quanto riguarda gli **eventuali altri requisiti tecnici e professionali** specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[……]

(37) Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][…………][……….…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	**Risposta:**
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate **norme di garanzia della qualità**, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [……….…] [……….…] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare **certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati **sistemi o norme di gestione ambientale**? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai **sistemi o norme di gestione ambientale** si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [……….…] […………] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……..…][……..…]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	**Risposta:**
Di **soddisfare** i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato : Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per **ciascun documento** se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ([38]), indicare per **ciascun documento**:	[…………….] [ ] Sì [ ] No ([39]) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….….][……………][……………]([40])

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ([41]), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ([42]), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

---

(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(39) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (*indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.*
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

AVVERTENZA:

La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016.

16A05530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina EG».

Estratto determina n. 917/2016 del 12 luglio 2016

Medicinale: ATORVASTATINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia 6, 20136 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 044144018 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144020 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144032 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144044 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144057 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144069 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144071 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144083 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144095 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144107 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144119 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al;

A.I.C. n. 044144121 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcica triidrata).

Eccipienti:

Nucleo:

lattosio monoidrato;

cellulosa, in polvere;

calcio carbonato;

amido, pregelatinizzato;

ipromellosa;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa;

macrogol;

titanio diossido (E171);

talco.

Produzione principio attivo: Dr. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, Pin Code: 502 325 Bollaram Village - India.

Biocon Limited, Biocon Special Economic Zone, Plot No. 2,3 & 4, Phase IV, Bommasandra, Jigani Link Road 560 099 Bangalore, Karnataka - India.

Zhejiang Neo-Dankong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 259 Binhai Road, Yantou Jiaojiang Taizhou City, Zhejiang Province, 318 000 - Cina.

Ind-Swift Laboratories Limited, Village Bhagwanpur, Barwala Road, District SAS Nagar (Mohali) 140507 Derabassi, Patiala - India.

Controllo e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Produzione, confezionamento primario e secondario.

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia.

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Confezionamento primario e secondario: Lamp San Prospero S.p.A., via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena) - Italia.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via Barbarossa, 7 26824 Cavenago D´Adda (LO) - Italia.

De Salute S.R.L., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia .

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia.

Atorvatatina EG è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale (C-totale), colesterolo LDL (LDL-C), apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia mista (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Atorvastatina EG è anche indicato per ridurre il colesterolo totale e il colesterolo LDL in soggetti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare: prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti considerati ad alto rischio di un primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 044144018 (in base 10) 1B35DL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2,73.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 5,12.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 044144044 (in base 10) 1B35FD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,99.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,36.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 044144071 (in base 10) 1B35G7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,99.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,23.

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc-Al - A.I.C. n. 044144107 (in base 10) 1B35HC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 8,14.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 15,27.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Atorvastatina EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atorvastatina» EG è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05402

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 722/2016 del 25 maggio 2016 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surovast».

Nell'estratto della determina n. 722/2016 del 25 maggio 2016, relativa al medicinale per uso umano SUROVAST, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2016, Serie generale n. 140, Supplemento ordinario n. 21, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

II titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

16A05405

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prenacid».

Estratto determina V&A n. 1186/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzato il seguente grouping di Variazioni: B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale, B.II.d.1.g) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità, relativamente al medicinale «PRENACID», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023730056 - «0,25 % unguento oftalmico» tubo 5 g.

B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale.

Aggiunta di acqua purificata 0,025 mg nella composizione.

B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

Introduzione tra gli IPC Integrità filtro (dopo filtrazione della soluzione con la sostanza attiva).

B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

SITUAZIONE ATTUALE	MODIFICA
SEQUENZA OPERAZIONI	SEQUENZA OPERAZIONI
Pesata sostanza attiva sterile ↓ Aggiunta della sostanza attiva sterile ↓ Pesata eccipienti ↓ Trasferimento in un recipiente riscaldato: Paraffina liquida, Lanolina anidra, Vasellina bianca. Omogenizzazione a circa 85°C: ↓ Filtrazione sterilizzante (filtri 0.2 µm) ↓	Pesata materie prime ↓ Trasferimento in successione tramite una pompa peristaltica, in un recipiente riscaldato: Paraffina liquida, Lanolina anidra, Vasellina bianca. Omogenizzazione a circa 85°C: ↓ Filtrazione sterilizzante (filtri 0,2 µm) Raffreddamento a 40°C ↓ Aggiunta della sostanza attiva all'acqua purificata ↓ Filtrazione sterilizzante (filtri 0,2 µm) ↓
Avvio dell'agitazione planetaria nella macchina emulsionante e quindi agitazione fino a completa omogenizzazione.	Avvio dell'agitazione planetaria nella macchina emulsionante e agitazione fino a completa omogenizzazione. Raffreddamento dell'unguento oftalmico a 35°C
Trasferimento sotto pressione di azoto, in un serbatoio	Trasferimento sotto pressione di azoto, in un serbatoio
Riempimento dei tubetti (5 g)	Riempimento dei tubetti (5 g)
Astucciatrice e Inserimento Foglio illustrativo	Astucciatrice e Inserimento Foglio illustrativo

B.II.d.1.g) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità

Aggiunte nel paragrafo 3.2.P.5.1. Specifiche le seguenti specifiche: impurezze e relative sostanze

SITUAZIONE ATTUALE	MODIFICA
3.2.P.5.1 Specification(s) *Not listed*	**3.2.P.5.1 Specification(s)** **Impurities and related substances (%a.s.):** **Desonide alcohol max 1,0** **Prednacinolone sodium phosphate max 0,3** **Any other unidentified impurity max 0,5** **Total impurities (release) max 2,0** **Total impurities (shelf life) max 3,0**

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a. (codice fiscale n. 00122890874) con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36, 95020 Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania (CT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05407

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novesina».

Estratto determina V&A n. 1187/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, relativamente al medicinale NOVESINA, nelle forme e confezioni:

AIC n. 009324029 - «0,4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0.6 ml.

Si approva il contenitore monodose tappo. Tappo. Tappo in polietilene (HDPE Pure IIGA 7760). Incolore.

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

AIC n. 009324029 da:

«0,4% collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0.6 ml

a:

«4 mg/ml collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0.6 ml

Titolare AIC: Laboratoires Thea con sede legale e domicilio in rue Louis Bleriot,12-BP73 St. Jean, 63017 - Clermont-Ferrand-Cedex 2 (Francia).

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05408

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».

Estratto determina V&A n. 1188/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale VOLTAREN EMULGEL, nelle forme e confezioni:

AIC n. 034548038 - «1% gel» contenitore sotto pressione da 50 g

AIC n. 034548040 - «1% gel» tubo da 60 g

AIC n. 034548053 - «2% gel» tubo da 20 g

AIC n. 034548065 - «2% gel» tubo da 60 g

AIC n. 034548077 - «2% gel» tubo da 100 g

AIC n. 034548089 - «1% gel» tubo da 100 g

AIC n. 034548091 - «1% gel» tubo da 120 g

AIC n. 034548103 - «1% gel» 2 tubi da 60 g

AIC n. 034548115 - «1% gel» tubo da 150 g

AIC n. 034548127 - «2% gel» tubo da 150 g

DA:	A:
Fornitori sostanza attiva diclofenac dietilammonio *3.2.S.2.1 Novartis Pharma AG* *Siti di produzione:*	Fornitori sostanza attiva diclofenac dietilammonio *3.2.S.2.1 Novartis Pharma AG* *Siti di produzione:*

Novartis Grimsby Ltd. Pyewipe Grimsby N.E. Lincolnshire DN 31 2SR Great Britain Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein Switzerland (Milling only) *Siti di controllo:* Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel Switzerland (Complete testing except particle size by air jet sieving) Novartis International Pharmaceutical Ltd. Branch Ireland Ringaskiddy Co. Cork Ireland (Complete testing except microbial enumeration tests) *3.2.S.2.1 Unique Chemicals ASMF applicant part* Siti di produzione e controllo: Unique Chemicals (A division of J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Ltd) Plot No 5, GIDC Industrial Estate, Dist: Bharuch, Panoli - 394116 Gujarat India *3.2.S.2.1 Amoli Organics Private Limited ASMF applicant part* Siti di produzione e controllo: Amoli Organics Private Limited Plot No. 322/4, 40	Novartis Grimsby Ltd. Pyewipe Grimsby N.E. Lincolnshire DN 31 2SR Great Britain Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein Switzerland (Milling only) *Siti di controllo:* Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel Switzerland (Complete testing except particle size by air jet sieving) Novartis International Pharmaceutical Ltd. Branch Ireland Ringaskiddy Co. Cork Ireland (Complete testing except microbial enumeration tests) *3.2.S.2.1 Unique Chemicals ASMF applicant part* Siti di produzione e controllo: Unique Chemicals (A division of J.B. Chemicals and Pharmaceuticals Ltd) Plot No 5, GIDC Industrial Estate, Dist: Bharuch, Panoli - 394116 Gujarat India *3.2.S.2.1 Amoli Organics Private Limited ASMF applicant part* Siti di produzione e controllo: Amoli Organics Private Limited Plot No. 322/4, 40

Shed Area, GIDC, Vapi Gujarat India	Shed Area, GIDC, Vapi Gujarat India 3.2.S.2.1. **Produttore di principio attivo Diclofenac dietilammonio:** Siti di produzione e controllo dell'API: LABORATORIO CHIMICO INTERNAZIONALE Spa Via Benvenuto Cellini, 20 20090 Segrate (MI) Italy Produttori dell'intermedio 1-(2,6-DICHLOROPHENYL)INDOLIN-2-ONE: DERIVADOS QUIMICOS sau Camino Viejo de Pliego, s/n 30820 Alcantarilla, Murcia Spain E AMOLI ORGANICS PVT. LTD. Plot No. 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C., Vapi - 396 195 Gujarat State India Versione ASMF di ottobre 2014 con codice deposito AIN/2015/2517

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05409

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoptin».

Estratto determina V&A n. 1200/2016 del 6 luglio 2016

È autorizzata l'estensione del periodo di implementazione del nuovo foglio illustrativo ed etichette relativamente al medicinale ISOPTIN, confezioni AIC n. 020609044 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, titolare AIC BGP Products S.r.l., riportanti le modifiche autorizzate con la determinazione n. 880 del 23 maggio 2016 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016, di ulteriori quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 5, della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05410

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Casalfiumanese

Con decreto 24 giugno 2016 n. 359/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 2016, reg. n. 1 foglio n. 2175, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del rio Fiagnano nel comune di Casalfiumanese (BO), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 16 particelle n. 157, 195, 196.

16A05406

Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e Statte rilasciata alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in Milano.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000194 del 13 luglio 2016, si è provveduto al riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011 e s.m.i., rilasciata alla società ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria - identificata dal codice fiscale 11435690158, con sede legale in viale Certosa, n. 249 - 20151 Milano (MI), per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nel Comune di Taranto e nel Comune di Statte, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A05417

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Milazzo e nel Comune di San Filippo del Mela, rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., in Milazzo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000190 del 12 luglio 2016, si è provveduto alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 201 1 - 42 del 14 febbraio 2011 rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. - identificata dal codice fiscale 04966251003, con sede legale in Contrada Mangiavacca - 98057 Milazzo (Messina), per l'esercizio della Raffineria ubicata nel Comune di Milazzo e nel Comune di San Filippo del Mela (Messina), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A05418

MINISTERO DELL'INTERNO

Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale.

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2017:

7 gennaio Natale del Signore;

8 gennaio Sinassi della Madre di Dio;

14 gennaio Circoncisione del Signore;

19 gennaio Santa Teofania;

15 aprile Sabato Santo;

16 aprile Domenica della Santa Pasqua;

4 giugno Domenica della Pentecoste;

28 agosto Dormizione della Madre di Dio.

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

16A05416

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limiti di età, terzo quadrimestre 2016

Con decreti direttoriale del 21 luglio 2016 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1941:

FASSANELLI Giorgio, nato a Padova il 4 settembre 1941, residente nel Comune di Padova (distretto notarile di Padova), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 settembre 2016.

FAGGIONI Giulio, nato a La Spezia l'11 settembre 1941, residente nel Comune di Carrara (distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 settembre 2016.

MUZIO Emilio, nato a Voghera il 12 settembre 1941, residente nel Comune di Voghera (distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12 settembre 2016.

MAGALDI Carlo, nato a Napoli il 4 ottobre 1941, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 ottobre 2016.

PADOVANI Pier Paolo, nato a Bologna il 5 ottobre 1941, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 ottobre 2016.

TOLOMEI Roberto, nato a Viareggio il 16 ottobre 1941, residente nel Comune di Viareggio (distretto notarile di Lucca), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 ottobre 2016.

REPOSO Davide, nato a Milano il 24 ottobre 1941, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 ottobre 2016.

MARCOZ Guido, nato ad Aosta il 26 ottobre 1941, residente nel Comune di Aosta (distretto notarile di Aosta), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 ottobre 2016.

PELLEGRINO Bruno, nato a Roma il 14 novembre 1941, residente nel Comune di Spinea (distretto notarile di Venezia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 novembre 2016.

FERNANDEZ Giuseppe, nato a Palermo il 23 novembre 1941, residente nel Comune di Palermo (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 novembre 2016.

LORETTU Cornelio, nato a Tubre il 24 novembre 1941, residente nel Comune di Thiene (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 novembre 2016.

SAPORI LAZZARI Giovanni, nato a Bologna il 29 novembre 1941, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 novembre 2016.

DONATI Giovanni Battista, nato a Crema il 30 novembre 1941, residente nel Comune di Crema (distretti notarili riuniti di Cremona e Crema), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 novembre 2016.

KRIEG Rodolfo, nato a Roma il 30 novembre 1941, residente nel Comune di Follonica (distretto notarile di Grosseto), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 novembre 2016.

COSTA Francesca, nata a Livorno il 7 dicembre 1941, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 dicembre 2016.

MARDESIC Caterina, nata a Spalato (Jugoslavia) il 14 dicembre 1941, residente nel Comune di Bitonto (distretto notarile di Bari), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 14 dicembre 2016.

BONOLI Paolo, nato a Forlì il 19 dicembre 1941, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 dicembre 2016.

NELLI Simonetta, nata a Verona il 25 dicembre 1941, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 dicembre 2016.

16A05488

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante: "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione: alla pagina 17, seconda colonna, all'art. 17, al terzultimo rigo, dove è scritto: «…disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera *e)*, del…», leggasi: «…disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera *c)*, del…».

16A05541

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-174) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100160727

€ 1,00